

CCCII.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. *Congedo* — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Approvazione di due convenzioni e un protocollo finale, firmati a Bruxelles il 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza e il salvataggio marittimo » (N. 945) (pag. 10433); « Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e di navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912 » (N. 998) (pag. 10473); « Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari » (N. 989) (pag. 10489) — Nella discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti » (N. 968) parlano i senatori Di Brazzà (pag. 10491) e Camerano, relatore (pag. 10490), ai quali risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10491) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — *Presentazione di disegni di legge* — Coordinamento del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A) Di Camporeale, relatore, riferisce nel coordinamento (pag. 10494) — Si approva il testo coordinato — *Votazione a scrutinio segreto* — È aperta la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981) — Parlano i senatori Santini (pag. 10495), Morra di Lavriano (pag. 10494, 10501), Reynaudi (pag. 10500), Del Carretto (pag. 10502), Pedotti (pag. 10504), Bava-Beccaris (pag. 10506) e Gualterio, relatore (pag. 10507) — Si dà lettura di un ordine del giorno dei senatori Reynaudi ed altri (pag. 10507) — *Rinvio del seguito della discussione* — *Avvertenza del Presidente* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Domanda di congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Guy domanda un congedo di cinque giorni per motivi di famiglia; se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi, e l'assistenza e il salvataggio marittimi » (N. 945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi, e la assistenza e il salvataggio marittimi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 945*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle due Convenzioni ed al protocollo finale, aventi per

oggetto l'unificazione di talune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910 fra l'Italia ed altri Stati.

(Approvato).

Art. 2.

Al testo francese delle due Convenzioni e del protocollo finale è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.

(Approvato).

Convention pour l'unification de certaines règles
en matière d'abordage.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie: pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etat-Unis du Brésil; le Président de la République du Chili; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes: Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des États Unis Mexicains; le Président de la République de Nicaragua; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et de Algarves; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède; le Président de la République de l'Uruguay;

Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes en matière d'abordage, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE,
AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND:

M. Kracker de Schwartzefeldt, chargé d'affaires d'Allemagne à Bruxelles;
M. le Dr. Struckmann, conseiller intime supérieur de régence, conseiller rapporteur au département impérial de la justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE:

S. Exc. M. A. Blancas, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Argentine près Sa Majesté le Roi des Belges.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÊME, ETC.,
ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE:

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

S. Exc. M. le comte de Clary et Aldringen, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Pour l'Autriche:

M. le Dr. Stephen Worms, conseiller de section au ministère i. r. autrichien du commerce;

Pour la Hongrie:

M. le Dr. François de Nagy, secrétaire d'Etat e. r., professeur ordinaire à l'Université royale de Budapest, membre de la Chambre hongroise des députés.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

- M. Beernaert, ministre d'Etat, Président du comité maritime international;
M. Capelle, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général du commerce et des consulats au Ministère des affaires étrangères;
M. Ch. Le Jeune, vice-président du Comité maritime international;
M. Louis Franck, membre de la Chambre des représentants, secrétaire général du Comité maritime international;
M. P. Segers, membre de la Chambre des représentants.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:

- M. le Dr. Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes, professeur à la faculté libre des sciences juridiques et sociales de Rio de Janeiro, membre de l'Académie brésilienne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI:

- S. Exc. M. F. Puga-Borne, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République du Chili près Sa Majesté le Roi des Belges.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA:

- M. Francisco Zayas y Alfonso, ministre résident de la République de Cuba à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

- M. W. de Grevenkop Castenskiold, ministre résident de Danemark à Bruxelles.
M. Herman Barclay Halkier, avocat à la Cour suprême de Danemark.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

- S. Exc. M. de Baguer y Corsi, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
Don Juan Spottorno, auditeur général de la marine royale;
Don Ramon Sanchez Ocaña, chef de division au Ministère de la justice, ancien magistrat d'audience territoriale;
Don Faustino Alvarez del Manzano, professeur à l'Université centrale de Madrid.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

- M. Walter C. Noyes, juge à la Cour de circuit des Etats-Unis à New-York;
M. Charles C. Burlingham, avocat à New-York;
M. A. J. Montague, ancien gouverneur de l'Etat de Virginie;
M. Edwin W. Smith, avocat à Pittsburg.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

- S. Exc. M. Beau, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Lyon-Caen, membre de l'Institut, professeur de la faculté de droit de Paris et de l'Ecole des sciences politiques, président de l'Association française de droit maritime.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES POSSESSIONS BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

S. Exc. Sir Arthur Hardinge, K. C. B., K. C. M. G., son envoyé extraordinaire ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
The Hon.ble Sir William Pickford, juge à la Haute Cour de Londres;
M. Leslie Scott, conseiller du Roi, à Londres;
The Hon.ble M. Hugh Godley, avocat, à Londres.

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES:

M. Georges Diobouniotis, professeur agrégé à l'Université d'Athènes.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. le prince de Castagneto Caracciolo, chargé d'affaires d'Italie à Bruxelles;
M. François Berlingieri, avocat, professeur à l'Université de Gênes;
M. François Mirelli, conseiller à la Cour d'appel de Naples;
M. César Vivante, professeur à l'Université de Rome.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

S. Exc. M. K. Nabeshima, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Yoshiyuki Irié, procureur et conseiller au Ministère de la justice du Japon;
M. Takeyuki Ishikawa, chef de la division des affaires maritimes à la direction des communication du Japon;
M. M. Matsuda, deuxième secrétaire de la légation du Japon à Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS:

S. Exc. M. Olarte, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis Mexicains près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Victor Manuel Castillo, avocat, membre du Sénat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA:

M. L. Vallez, consul général de la République de Nicaragua à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

S. Exc. M. le Dr. G. F. Hagerup, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Christian Théodor Boe, armateur.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. le Jonkheer P. R. A. Melvill van Carnbee, chargé d'affaires des Pays-Bas à Bruxelles;
M. W. L. P. A. Molengraaff, docteur en droit, professeur à l'Université d'Utrecht;
M. B. C. J. Loder, docteur en droit, conseiller à la Cour de cassation de la Haye;
M. C. D. Asser jr., docteur en droit, avocat à Amsterdam.

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES :

M. Antonio Duarte de Oliveira Soares, chargé d'affaires de Portugal à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE :

S. Exc. M. Djuvara, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES :

M. C. Nabokoff, premier secrétaire de l'Ambassade de Russie à Washington.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE :

S. Exc. M. le comte J. J. A. Ehrensvard, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Einar Lange, directeur de la Société d'assurance de bateaux à vapeur de Suède.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY :

S. Exc. M. Luis Garabelli, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République de l'Uruguay près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires; aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.

Art. 2. — Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.

Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, sont au mouillage au moment de l'accident.

Art. 3. — Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.

Art. 4. — S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.

Les dommages causés soit aux navires, soit à leurs cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion sans solidarité à l'égard des tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa premier du présent article, il doit définitivement supporter.

Il appartient aux législations nationales de déterminer, en ce qui concerne

ce recours, la portée et les effets des dispositions contractuelles ou légales qui limitent la responsabilité des propriétaires de navires à l'égard des personnes se trouvant à bord.

Art. 5. — La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.

Art. 6. — L'action en réparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale.

Il n'y a point de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de l'abordage.

Art. 7. — Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.

Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa 3 de l'article 4 est d'une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement.

Les causes de suspension et d'interruption de ces prescriptions sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l'action.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leurs législations, comme prorogeant les délais ci-dessus fixés, le fait que le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Art. 8. — Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.

Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l'autre navire le nom et le port d'attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il va.

Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison de la seule contravention aux dispositions précédentes.

Art. 9. — Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne réprime pas les infractions à l'article précédent, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats pour l'exécution de la disposition précédente.

Art. 10. — Sous réserve de conventions ultérieures, les présentes dispositions ne portent point atteinte aux règles sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires, telles qu'elles sont établies dans chaque pays, non plus qu'aux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats.

Art. 11. — La présente Convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

Art. 12. — Les dispositions de la présente Convention seront appliquées à l'égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux Etats de Hautes Parties contractantes et dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois:

1^o Qu'à l'égard des intéressés ressortissants d'un Etat non contractant,

l'application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des États contractants à la condition de réciprocité;

2^o Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c'est la loi nationale et non la Convention qui est applicable.

Art. 13. — La présente Convention s'étend à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d'une manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Art. 14. — Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle Conférence après trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et notamment d'en étendre, s'il est possible, la sphère d'application.

Celle des Puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres Puissances, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la Conférence dans les six mois.

Art. 15. — Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des Gouvernements des autres Parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement belge.

Art. 16. — La présente Convention sera ratifiée.

A l'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur.

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la Convention produira ses effets un mois après ce dépôt.

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la Conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu'y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 15.

Art. 17. — Dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes dénoncerait la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après le jour où elle aurait été notifiée au Gouvernement belge, et la Convention demeurerait en vigueur entre les autres Parties contractantes.

ARTICLE ADDITIONNEL. — Par dérogation à l'article 16 qui précède, il est entendu que la disposition de l'article 5 fixant la responsabilité dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote obligatoire, n'entrera de plein droit en vigueur que lorsque les Hautes Parties contractantes se seront mises d'accord sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes respectives ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

Pour l'Allemagne:

Signé: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT

» Dr. G. STRUCKMANN

Pour la République Argentine:

Signé: ALBERTO BLANCAS

Pour l'Autriche et pour la Hongrie.

Signé: S. CLARY et ALDRINGEN

Pour l'Autriche:

Signé: STEPHEN WORMS

Pour la Hongrie:

Signé: Dr. FRANÇOIS DE NAGY

Pour la Belgique:

Signé: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Pour les Etats-Unis du Brésil:

Signé: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Pour le Chili:

Signé: F. PUGA-BORNE

Pour la République de Cuba:

Signé: Dr. F. ZAYAS

Pour la Danemark:

Signé: W. GREVENKOP CASTENSK IOLD

» HERMAN HALKIER

Pour l'Espagne:

Signé: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPOTTORNO

» RAMON SANCHEZ OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Signé: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Pour la France:

Signé: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Pour la Grande-Bretagne:

Signé: ARTHUR H. HARDINGE

» W. PICKFORD

» LESLIE SCOTT

» HUGH GODLEY

Pour la Grèce:

Signé: G. DIOBOUNOTIS

Pour l'Italie:

Signé: PRINCE DE CASTAGNETO
» FRANCESCO BERLINGIERI
» FRANCESCO M. MIRELLI
» Prof. CÉSAR VIVANTE

Pour le Japon:

Signé: K. NABESHIMA
» Y. IRIÉ
» T. ISHIKAWA
» M. MATSUDA

Pour les Etats-Unis Mexicains.

Signé: ENRIQUE OLARTE
» VICTOR MANUEL CASTILLO

Pour le Nicaragua:

Signé: LÉON VALLEZ

Pour la Norvège:

Signé: HAGERUP
» CHR. TH. BOE

Pour les Pays-Bas:

Signé: P. R. A. MELVILL VAN CARNBEE
» MOLENGRAAFF
» LODER
» C. D. ASSER

Pour le Portugal:

Signé: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Pour la Roumanie:

Signé: T. G. DJUVARA

Pour la Russie:

Signé: C. NABOKOFF

Pour la Suède:

Signé: ALBERT EHRENSVARD
» EINAR LANGE

Pour l'Uruguay:

Signé: LUIS GARABELLI

(Traduzione).

Convenzione per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero Germanico; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d'Ungheria: per l'Austria e per l'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; il Presidente della Repubblica del Cile; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e dei possedimenti britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; il Presidente della Repubblica di Nicaragua; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; Sua Maestà il Re di Portogallo e dell'Algarve; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Svezia; il Presidente della Repubblica dell'Uruguay,

Avendo riconosciuto l'utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi in materia di urto fra navi, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto ed hanno nominato a loro plenipotenziarii:

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA,
IN NOME DELL'IMPERO GERMANICO:

il signor Kracker de Schwartzefeldt, incaricato d'affari di Germania a Bruxelles;

il signor dott. Struckmann, consigliere intimo superiore di Governo, consigliere relatore al dipartimento imperiale della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA:

S. E. M. A. Blancas, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE D'AUSTRIA, RE DI BOEMIA, ECC.,
RE APOSTOLICO D'UNGHERIA:

Per l'Austria e per l'Ungheria:

S. E. il conte di Clary e Aldringen, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il Re dei Belgi;

Per l'Austria:

il signor dott. Stephen Worms, consigliere di Sezione al Ministero I. R. austriaco del commercio;

Per l'Ungheria:

il signor dott. Francesco de Nagy, segretario di Stato a riposo, professore ordinario dell'Università Reale di Budapest, membro della Camera ungherese dei deputati.

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il signor Beernaert, Ministro di Stato, presidente del Comitato marittimo internazionale;

il signor Capelle, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, direttore generale del commercio e dei consolati al Ministero degli affari esteri;

il signor Ch. Le Jeune, vice-presidente del Comitato marittimo internazionale;

il signor Louis Franck, membro della Camera dei rappresentanti, segretario generale del Comitato marittimo internazionale;

il signor P. Segers, membro della Camera dei rappresentanti.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE:

il signor dott. Rodrigo Ottavio de Langgaard Menezes, professore alla Facoltà libera delle scienze giuridiche e sociali di Rio de Janeiro, membro dell'Accademia brasiliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CILE:

S. E. M. F. Puga-Borne, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica del Cile presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA:

il signor Francesco Zayas y Alfonso, ministro residente della Repubblica di Cuba a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI DANIMARCA:

il signor W. de Grevenkop Castenskiold, ministro residente di Danimarca a Bruxelles;

il signor Herman Barclay Halkier, avvocato alla Corte suprema di Danimarca.

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

S. E. il signor de Bager y Corsi, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

Don Juan Spottorno, uditore generale della marina reale;

Don Ramon Sanchez Ocaña, capo divisione al Ministero della giustizia, ex-magistrato del tribunale territoriale;

Don Faustino Alvarez del Manzano, professore all'Università centrale di Madrid.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

il signor Walter C. Noyes, giudice alla Corte di circuito degli Stati Uniti a Nuova York;

il signor Charles C. Burlingham, avvocato a Nuova York;

il signor A. J. Montague, ex-governatore dello Stato della Virginia;

il signor Edwin W. Smith, avvocato a Pittsburg.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. il signor Beau, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica francese presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Lyon-Caen, membro dell'Istituto, professore della Facoltà di diritto di Parigi e della Scuola di scienze politiche, presidente dell'Associazione francese di diritto marittimo.

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA E DEI POSSEDIMENTI BRITANNICI AL DI LÀ DEI MARI, IMPERATORE DELLE INDIE:

S. E. Sir Arthur Hardinge, K. C. B., K. C. M. G., suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
l'on. Sir William Pickford; giudice all'Alta Corte di Londra;
il signor Leslie Scott, consigliere del Re a Londra;
l'on. signor Hugh Godley, avvocato a Londra.

SUA MAESTÀ IL RE DEGLI ELLENI:

il signor Giorgio Diobouniotis, professore aggiunto all'Università di Atene.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

il signor principe di Castagneto Caracciolo, incaricato d'affari d'Italia a Bruxelles;
il signor Francesco Berlingieri, avvocato, professore all'Università di Genova;
il signor Francesco Mirelli, consigliere alla Corte d'appello di Napoli;
il signor Cesare Vivante, professore all'Università di Roma.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:

S. E. il signor K. Nabeshima, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Yoshiyuki Irié, procuratore e consigliere al Ministero della Giustizia del Giappone;
il signor Takeyuki Ishikawa, capo di divisione degli affari marittimi presso la direzione delle comunicazioni del Giappone;
il signor Matsuda, secondo segretario della legazione del Giappone a Bruxelles.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO:

S. E. M. Orlate, inviato straordinario e ministro plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Victor Manuel Castillo, avvocato, membro del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NICARAGUA:

il signor L. Vallez, console generale della Repubblica di Nicaragua a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA:

S. E. il Dr. G. F. Hagerup, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Christian Théodor Boe, armatore.

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

- il Jonkheer P. R. A. Melvill van Carnbee, incaricato d'affari dei Paesi Bassi a Bruxelles;
- il signor W. L. P. A. Molengraaff, dottore in legge, professore all'Università di Utrecht;
- il signor B. C. J. Lodèr, dottore in legge, consigliere alla Corte di cassazione dell'Aja;
- il signor C. D. Asser jr., dottore in legge, avvocato ad Amsterdam.

SUA MAESTÀ IL RE DI PORTOGALLO E DELL'ALGARVE:

- il signor Antonio Duarte de Oliveira Soares, incaricato d'affari del Portogallo a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI ROMANIA:

- S. E. il signor M. Djuvara, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE:

- il signor C. Nabokoff, primo segretario dell'Ambasciata di Russia a Washington.

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

- S. E. il conte J. J. A. Ehrensvar, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
- il signor Einar Lange, direttore della Società di assicurazione di piroscafi della Svezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'URUGUAY:

- S. E. il signor Luis Garabelli, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

i quali, a ciò debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — In caso di urto avvenuto tra navi di mare, oppure tra navi di mare e battelli di navigazione interna, le indennità dovute in ragione dei danni cagionati alle navi, alle cose o persone trovantisi a bordo, sono regolate in conformità delle disposizioni seguenti, senza che si debba tener conto delle acque ove l'urto è avvenuto.

Art. 2. — Se l'urto è fortuito, se è dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi è dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno subiti.

Questa disposizione rimane applicabile nel caso in cui le navi, oppure una di esse, si trovavano ormeggiate al momento dell'urto.

Art. 3. — Se l'urto è dovuto a colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni incombe a colui che l'ha commessa.

Art. 4. — Se vi è colpa comune, la responsabilità di ciascuna delle navi è proporzionata alla gravità della colpa rispettivamente commessa; tuttavia, se, attese le circostanze, non si può stabilire la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilità è divisa in parti eguali.

I danni cagionati alle navi od ai loro carichi od agli effetti o ad altri beni degli equipaggi, dei passeggeri, o d'altre persone che si trovino a bordo, sono sopportati dalle navi in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarietà rispetto ai terzi.

Le navi in colpa sono tenute solidariamente rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morte o da ferite, salvo ricorso per parte della nave che ha pagato una quota superiore a quella che, in conformità del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.

Alle legislazioni nazionali compete il determinare, per quanto concerne detto ricorso, la portata e gli effetti delle disposizioni contrattuali o legali che limitino la responsabilità dei proprietari delle navi rispetto alle persone che si trovino a bordo.

Art. 5. — La responsabilità stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio.

Art. 6. — L'azione per risarcimento dei danni sofferti a causa di un urto non è subordinata a protesto né ad altra formalità speciale.

Non vi ha presunzione legale di colpa quanto alla responsabilità dell'urto.

Art. 7. — Le azioni per risarcimento di danni si prescrivono in due anni dalla data dell'accidente.

Il termine per intentare le azioni in ricorso ammesse dal comma 3 dell'articolo 4 è di un anno. Questa prescrizione non decorre se non dal giorno del pagamento.

Le cause di sospensione e di interruzione di queste prescrizioni sono determinate dalla legge del tribunale investito dell'azione.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere nelle loro legislazioni, come prorogante i termini qui sopra fissati, il fatto che la nave convenuta non ha potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato nel quale l'attore ha il suo domicilio od il suo principale stabilimento.

Art. 8. — Seguito un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse è tenuto, in quanto lo possa fare senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri, a prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri.

È ugualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome della propria nave ed il porto dove è iscritta, come pure i luoghi donde viene e dove va.

Il proprietario della nave non è responsabile in caso della sola contravvenzione alle disposizioni precedenti.

Art. 9. — Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non reprima le infrazioni dell'articolo precedente si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perché dette infrazioni siano represses.

Le alte parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le leggi ed i regolamenti che già fossero stati o che venissero emanati nei rispettivi Stati, in esecuzione della disposizione che precede.

Art. 10. — Sotto riserva di convenzioni ulteriori, le disposizioni presenti lasciano ferme le regole sulla limitazione di responsabilità dei proprietari di navi, quali sono stabilite in ciascun paese, e così pure le obbligazioni risultanti dal contratto di trasporto o da qualunque altro contratto.

Art. 11. — La presente Convenzione non è applicabile alle navi da guerra od alle navi di Stato esclusivamente adibite ad un servizio pubblico.

Art. 12. — Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate rispetto a tutti gl'interessati quando tutte le navi in causa appartengano agli Stati delle alte parti contraenti e negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

Resta inteso tuttavia:

1° che, rispetto, agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potrà essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocità;

2° che allorchè tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato del tribunale adito, sarà applicabile la legge nazionale e non la Convenzione.

Art. 13. — La presente Convenzione si estende al risarcimento dei danni che, o per esecuzione od omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia ad un'altra nave, sia alle cose o persone trovantisi a bordo, anche quando non vi sia stato urto.

Art. 14. — Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di provocare la riunione di una nuova conferenza, scorsi che siano tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e specialmente di estenderne, se possibile, la sfera di applicazione.

Quella fra le Potenze che volesse far uso di questa facoltà dovrà notificare la sua intenzione alle altre Potenze pel tramite del Governo belga, il quale s'incaricherà di convocare la Conferenza entro sei mesi.

Art. 15. — Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda.

Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, a ciascuno dei Governi delle altre Parti contraenti; produrrà i suoi effetti un mese dopo l'invio della notificazione fatta al Governo belga.

Art. 16. — La presente Convenzione sarà ratificata.

Scorso un anno, al più tardi, dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di fare decidere se sia il caso di metterla in vigore.

Le ratifiche saranno in tal caso depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo tale deposito.

Il protocollo resterà aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla Conferenza di Bruxelles.

Scorso questo termine, essi non potranno che aderirvi, giusta le disposizioni dell'art. 15.

Art. 17. — Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti denunziasse la presente Convenzione, la denuncia non produrrà i suoi effetti se non un anno dopo il giorno in cui fosse stata notificata al Governo belga e la Convenzione rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

ARTICOLO ADDIZIONALE. — A deroga del precedente art. 16, rimane inteso che la disposizione dell'art. 5, che fissa le responsabilità nel caso in cui l'urto sia stato cagionato per colpa di un pilota obbligatorio, non entrerà di pieno diritto in vigore se non quando le Alte Parti contraenti si saranno messe d'accordo sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi.

In fede di che i Plenipotenziari delle rispettive Alte Parti contraenti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, addì 23 settembre 1910.

Per la Germania:

Firmato: KRACKER von SCHWARTZENFELDT
» Dr. G. STRUCKMANN

Per la Repubblica Argentina:

Firmato: ALBERTO BLANCAS

Per l'Austria e per l'Ungheria:

Firmato: S. CLARY et ALDRINGEN

Per l'Austria:

Firmato: STEPHEN WORMS

Per l'Ungheria:

Firmato: DR. FRANÇOIS DE NAGY

Per il Belgio:

Firmato: A. BEERNAERT
» CAPELLE
» CH. LEJEUNE
» LOUIS FRANCK
» PAUL SEGERS

Per gli Stati Uniti del Brasile:

Firmato: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Per il Cile:

Firmato: F. PUGA-BORNE

Per la Repubblica di Cuba:

Firmato: DR. F. ZAYAS

Per la Danimarca:

Firmato: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD
» HERMAN HALKIER

Per la Spagna:

Firmato: ARTURO DE BÀGUER
» JUAN SPOTTIORNO
» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA
» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Per gli Stati Uniti d'America:

Firmato: WALTER C. NOYES
» CHARLES C. BURLINGHAM
» A. J. MONTAGUE
» EDWIN W. SMITH

Per la Francia:

Firmato: BEAU
» CH. LYON-CAEN

Per la Gran Bretagna:

Firmato: ARTHUR HARDINGE
» W. PICKFORD
» LESLIE SCOTT
» HUGH GODLEY

Per la Grecia:

Firmato: G. DIOBOUNIOTIS.

Per l'Italia:

Firmato: Prince DE CASTAGNETO
» FRANCESCO BERLINGIERI
» FRANCESCO M. MIRELLI
» Prof. CÉSAR VIVANTE

Per il Giappone:

Firmato: K. NABESHIMA
» Y. IRIÉ
» T. ISHIKAWA
» M. MATSUDA

Per gli Stati Uniti del Messico:

Firmato: ENRIQUE OLARTE
» VICTOR MANUEL CASTILLO.

Per il Nicaragua:

Firmato: LÉON VALLEZ

Per la Norvegia:

Firmato: HAGERUP
» CHR. TH. BOE

Per i Paesi Bassi:

Firmato: P. R. A. MELVILL van CARNBEE
» MOLENGRAAFF
» LODER
» C. D. ASSER

Per il Portogallo:

Firmato: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Per la Romania:

Firmato: T. G. DJUVARA

Per la Russia:

Firmato: C. NABOKOFF

Per la Svezia:

Firmato: ALBERT EHRENSVARD
» EINAR LANGE

Per l'Uruguay:

Firmato: LUIS GARABELLI

Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance
et de sauvetage maritimes.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie: pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; le Président de la République du Chili; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des Etats-Unis Mexicains; le Président de la République de Nicaragua; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède; le Président de la République de l'Uruguay,

Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE,
AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND:

M. Kracker de Schwartzfeldt, chargé d'affaires d'Allemagne à Bruxelles;
M. le Dr. Struckmann, conseiller intime supérieur de régence, conseiller rapporteur au Département impérial de la justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE:

S. Exc. M. A. Blancas, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Argentine près Sa Majesté le Roi des Belges.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC.,
ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE:

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

S. Exc. M. le comte de Clary et Aldringen, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Pour l'Autriche:

M. le Dr. Stephen Worms, conseiller de section au Ministère i. r. autrichien du commerce;

Pour la Hongrie:

M. le Dr. François de Nagy, secrétaire d'Etat i. r., professeur ordinaire à l'Université royale de Budapest, membre de la Chambre hongroise des députés.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

- M. Beernaert, ministre d'Etat, président du Comité maritime international;
M. Capelle, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général du commerce et des consulats au Ministère des affaires étrangères;
M. Ch. Le Jeune, vice-président du Comité maritime international;
M. Louis Franck, membre de la Chambre des représentants, secrétaire général du Comité maritime international;
M. P. Segers, membre de la Chambre des représentants.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:

- M. le dr Rodrigo Octavio de Langgaard Ménezes, professeur à la faculté libre des sciences juridiques et sociales de Rio de Janeiro, membre de l'Académie brésilienne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI:

- S. Exc. M. F. Puga-Borne, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République du Chili près Sa Majesté le Roi des Belges.

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA:

- M. Francisco Zayas y Alfonso, ministre résident de la République de Cuba à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARCK:

- M. W. de Grevenkop Castenskiold, ministre résident de Danemark à Bruxelles;
M. Herman Barclay Halkier, avocat à la Cour Suprême de Danemark.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

- S. Exc. M. de Baguer y Corsi, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
Don Juan Spottorno, auditeur général de la Marine royale;
Don Ramon Sanchez Ocaña, Chef de division au Ministère de la justice, ancien magistrat d'audience territoriale;
Don Faustino Alvarez del Manzano, professeur à l'Université centrale de Madrid.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

- M. Walter C. Noyes, juge à la Cour de circuit des Etats-Unis à New-York;
M. Charles C. Burlingham, avocat à New-York;
M. A. J. Montague, ancien gouverneur de l'Etat de Virginie;
M. Edwin W. Smith, avocat à Pittsburg.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS:

- S. Exc. M. Beau, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Lyon-Caen, membre de l'Institut, professeur de la faculté de droit de Paris et de l'Ecole des sciences politiques, président de l'Association française de droit maritime.

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES POSSESSIONS BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

S. Exc. Sir Arthur Hardinge, K. C. B., K. C. M. G., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
The Hon.ble Sir William Pickford, juge à la Haute Cour de Londres;
M. Leslie Scott, conseiller du Roi, à Londres;
The Hon.ble M. Hugh Godley, avocat à Londres.

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES:

M. Georges Diobouniotis, professeur agrégé à l'Université d'Athènes.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. le prince de Castagneto Caracciolo, chargé d'affaires d'Italie à Bruxelles;
M. François Berlingieri, avocat, professeur à l'Université de Gênes;
M. François Mirelli, conseiller à la Cour d'appel de Naples;
M. César Vivante, professeur à l'Université de Rome.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

S. Exc. M. K. Nabeshima, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Yoshiyuki Irié, procureur et conseiller au Ministère de la justice du Japon;
M. Takeyuki Ishikawa, chef de la division des affaires maritimes à la Direction des communications du Japon;
M. M. Matsuda, deuxième secrétaire de la Légation du Japon à Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS:

S. Exc. M. Olarte, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis Mexicains près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Victor Manuel Castillo, avocat, membre du Sénat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA:

M. L. Vallez consul général de la République de Nicaragua à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

S. Exc. M. le dr G. F. Hagerup, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Christian Théodor Boe, armateur.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. le Jonkheer P. R. A. Melvill van Carnbee, chargé d'affaires des Pays-Bas à Bruxelles;
M. W. L. P. A. Molengraaff, docteur en droit, professeur à l'Université d'Utrecht;
M. B. C. J. Loder, docteur en droit, conseiller à la Cour de cassation de La Haye;
M. C. D. Asser jr., docteur en droit, avocat à Amsterdam.

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES:

M. Antonio Duarte de Oliveira Soares, chargé d'affaires de Portugal à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

S. Exc. M. Djuvara, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIE:

M. C. Nabokoff, premier secrétaire de l'Ambassade de Russie à Washington.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

S. Exc. M. le comte J. J. A. Ehrensvard, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

M. Einar Lange, directeur de la Société d'assurance de bateaux à vapeur de Suède.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY:

S. Exc. M. Luis Garabelli, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République de l'Uruguay près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvent à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.

Art. 2. — Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.

Aucune rémunération n'est due si le secours prêté reste sans résultat utile.

En aucun cas la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

Art. 3. — N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

Art. 4. — Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.

Art. 5. — Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

Art. 6. — Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge.

Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs.

La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs sera réglée par la loi nationale du navire.

Art. 7. — Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.

Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l'autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.

Art. 8. — La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances en prenant pour base : a) en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis, et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant; b) en second lieu, la valeur des choses sauvées.

Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 6, alinea 2.

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

Art. 9. — Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.

Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

Art. 10. — L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.

Les causes de suspension et d'interruption de cette prescription sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l'action.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leurs législations, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire assisté ou sauvé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Art. 11. — Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.

Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente.

Art. 12. — Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne réprime pas l'infraction à l'article précédent, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Legislatures respectives les mesures nécessaires pour que cette infraction soit réprimée.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois ou règlements qui auraient déjà été édictés ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats pour l'exécution de la disposition qui précède.

Art. 13. — La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions des législations nationales ou des traités internationaux sur l'organisation de services d'assistance et de sauvetage par les autorités publiques ou sous leur contrôle, et notamment sur le sauvetage des engins de pêche.

Art. 14. — La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

Art. 15. — Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l'égard de tous les intéressés lorsque soit le navire assistant ou sauveteur, soit le navire assisté ou sauvé appartient à un Etat de l'une des Hautes Parties contractantes, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois :

1° Qu'à l'égard des intéressés ressortissants d'un Etat non contractant, l'application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats contractants à la condition de réciprocité ;

2° Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c'est la loi nationale et non la convention qui est applicable ;

3° Que, sans préjudice des dispositions plus étendues des lois nationales, l'article 11 n'est applicable qu'entre navires ressortissants aux Etats des Hautes Parties contractantes.

Art. 16. — Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence après trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées et, notamment, d'en étendre, s'il est possible, la sphère d'application.

Celle des Puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres Puissances, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la Conférence dans les six mois.

Art. 17. — Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des Gouvernements des autres Parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement belge.

Art. 18. — La présente Convention sera ratifiée.

A l'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur.

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la Convention produira ses effets un mois après ce dépôt.

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la Conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu'y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 17.

Art. 19. — Dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes dénoncerait la présente Convention, cette dénonciation ne produirait

ses effets qu'un an après le jour où elle aurait été notifiée au Gouvernement belge et la Convention demeurerait en vigueur entre les autres Parties contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes respectives ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

Pour l'Allemagne:

Signé: KRACKER von SCHWARTZENFELDT

» Dr. G. STRUCKMANN

Pour la République Argentine:

Signé: ALBERTO BLANCAS

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

Signé: S. CLARY et ALDRINGEN

Pour l'Autriche:

Signé: STEPHEN WORMS

Pour la Hongrie:

Signé: Dr. FRANÇOIS DE NAGY

Pour la Belgique:

Signé: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Pour les Etats-Unis du Brésil:

Signé: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Pour le Chili:

Signé: F. PUGA-BORNE

Pour la République de Cuba:

Signé: Dr. F. ZAYAS

Pour le Danemark:

Signé: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD

» HERMAN HALKIER

Pour l'Espagne:

Signé: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPOTTORNO

» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Signé: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Pour la France:

Signé: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Pour la Grande-Bretagne:

Signé: ARTHUR H. HARDINGE
» W. PICKFORD
» LESLIE SCOTT
» HUGH GODLEY

Pour la Grèce.

Signé: G. DIOBOUNOTIS

Pour l'Italie:

Signé: Prince DE CASTAGNETO
» FRANCESCO BERLINGIERI
» FRANCESCO M. MIRELLI
» Prof. CÉSAR VIVANTE

Pour le Japon:

Signé: K. NABESHIMA
» Y. IRIÉ
» T. ISHIKAWA
» M. MATSUDA

Pour les Etats-Unis Mexicains:

Signé: ENRIQUE OLARTE
» VICTOR MANUEL CASTILLO

Pour le Nicaragua:

Signé: LÉON VALLEZ

Pour la Norvège:

Signé: HAGERUP
» CHR. TH. BOE

Pour les Pays-Bas:

Signé: P. R. A. MELVILL van CAENBEE
» MOLENGRAAFF
» LODER
» C. D. ASSER

Pour le Portugal:

Signé: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Pour la Roumanie:

Signé: T. G. DJUVARA

Pour la Russie:

Signé: C. NABOKOFF

Pour la Suède:

Signé: ALBERT EHRENSVARD
» EINAR LANGE

Pour l'Uruguay:

Signé: LUIS GARABELLI

(Traduzione)

Convenzione per l'unificazione di alcune regole
in materia di assistenza e di salvataggio marittimi.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re apostolico d'Ungheria: per l'Austria e per l'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; il Presidente della Repubblica del Cile; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e di Irlanda e dei Possedimenti britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; il Presidente della Repubblica di Nicaragua; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Baesi Bassi; Sua Maestà il Re di Portogallo e dell'Algarve; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Svezia; il Presidente della Repubblica dell'Uruguay,

Avendo riconosciuto l'utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto ed hanno nominato a loro plenipotenziarii:

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA,
IN NOME DELL'IMPERO GERMANICO:

il signor Kracker de Schwartzefeldt, incaricato d'affari di Germania a Bruxelles;
il signor dr. Struckmann, consigliere intimo superiore di Governo, consigliere relatore al dipartimento imperiale della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA:

S. E. M. A. Blancas, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE D'AUSTRIA, RE DI BOEMIA, ECC.
RE APOSTOLICO D'UNGHERIA:

Per l'Austria Ungheria:

S. E. il conte di Clary e Aldringen, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

Per l'Austria:

il signor dr. Stephen Worms, consigliere di sezione al Ministero I. R. austriaco del commercio;

Per l'Ungheria:

il signor dr. Francesco de Nagy, segretario di Stato a riposo, professore ordinario all'Università Reale di Budapest, membro della Camera ungherese dei deputati;

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

- il signor Beernaert, ministro di Stato, presidente del Comitato marittimo internazionale;
- il signor Capelle, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, direttore generale del commercio e dei Consolati al Ministero degli affari esteri;
- il signor Ch. Le Jeune, vice-presidente del Comitato marittimo internazionale;
- il signor Louis Franck, membro della Camera dei rappresentanti, segretario generale del Comitato marittimo internazionale;
- il signor P. Segers, membro della Camera dei rappresentanti.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE:

- il signor dr. Rodrigo Ottavio de Langgaard Menezes, professore alla Facoltà libera delle scienze giuridiche e sociali di Rio de Janeiro, membro dell'Accademia brasiliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CILE:

- S. E. M. F. Puga-Borne, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica del Cile presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA:

- il signor Francesco Zayas y Alfonso, ministro residente della Repubblica di Cuba a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI DANIMARCA:

- il signor W. de Grevenkop Castenskiold, ministro residente di Danimarca a Bruxelles;
- il signor Herman Barclay Halkier, avvocato alla Corte Suprema di Danimarca.

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

- S. E. il signor de Baguer y Corsi, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
- Don Juan Spottorno, uditore generale della marina Reale;
- Don Ramon Sanchez Ocaña, capo divisione al Ministero della giustizia, ex-magistrato del tribunale territoriale;
- Don Faustino Alvarez del Manzano, professore all'Università centrale di Madrid.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

- il signor Walter C. Noyes, giudice alla Corte di circuito degli Stati Uniti a Nuova York;
- il signor Charles C. Burlingham, avvocato a Nuova York;
- il signor A. J. Montague, ex-governatore dello Stato della Virginia;
- il signor Edwin W. Smith, avvocato a Pittsburg.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

- S. E. il signor Beau, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica francese presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

il signor Lyon-Caen, membro dell'Istituto, professore della Facoltà di diritto di Parigi e della Scuola di scienze politiche, presidente dell'Associazione francese di diritto marittimo.

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA E DEI POSSEDIMENTI BRITANNICI AL DI LÀ DEI MARI, IMPERATORE DELLE INDIE:

S. E. sir Arthur Hardinge, K. C. B., K. C. M. G., suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
l'onor. sir William Pickford, giudice all'Alta Corte di Londra;
l'on. signor Hugh Godley, avvocato a Londra.

SUA MAESTÀ IL RE DEGLI ELLENI:

il signor Diobouniotis, professore aggiunto all'Università di Atene.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

il signor principe di Castagneto Caracciolo, incaricato d'affari d'Italia a Bruxelles;
il signor Francesco Berlingieri, avvocato, professore all'Università di Genova;
il signor Francesco Mirèlli, consigliere alla Corte d'appello di Napoli;
il signor Cesare Vivante, professore all'Università di Roma.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:

S. E. il signor K. Nabeshima, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Yoshiyuky Irié, procuratore e consigliere al Ministero della giustizia del Giappone;
il signor Takeyuki Ishikawa, capo di divisione degli affari marittimi presso la Direzione delle comunicazioni del Giappone;
il signor Matsuda, 2° segretario della Legazione del Giappone a Bruxelles.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO:

S. E. M. Olarte, inviato straordinario e ministro plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Victor Manuel Castillo, avvocato, membro del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NICARAGUA:

il signor L. Vallez, console generale della Repubblica di Nicaragua a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA:

S. E. il dr. G. F. Hagerup, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Christian Théodor Boe, armatore.

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Jonkheer P. R. A. Melvill van Carnbee, incaricato d'affari dei Paesi-Bassi a Bruxelles;
il signor W. L. P. A. Moléngraaff, dottore in legge, professore alla Università di Utrecht;

il signor B. C. J. Loder, dottore in legge, consigliere alla Corte di cassazione dell'Aja;

il signor C. D. Asser jr., dottore in legge, avvocato ad Amsterdam.

SUA MAESTÀ IL RE DI PORTOGALLO E DELL'ALGARVE:

il signor Antonio Duarte de Oliveira Soares, incaricato d'affari del Portogallo a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI ROMANIA:

S. E. il signor M. Djuvara, suo invitato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE:

il signor C. Nabokoff, primo segretario dell'Ambasciata di Russia a Washington.

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

S. E. il conte J. J. A. Ehrensvard, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

il signor Einar Lange, direttore della Società di assicurazione di piroscafi della Svezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'URUGUAY:

S. E. il signor Luis Garabelli, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

i quali, a ciò debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — L'assistenza ed il salvataggio delle navi di mare in pericolo, delle cose che si trovano a bordo, del nolo e dei prezzi di viaggio; come pure i servizi dello stesso genere resi fra navi di mare e battelli di navigazione interna, sono sottoposti alle disposizioni seguenti, senza che si debba distinguere fra queste due specie di servizi, e senza che si abbia a tener conto delle acque dove essi sono stati resi.

Art. 2. — Qualunque fatto d'assistenza o di salvataggio che abbia avuto un risultato utile dà luogo ad un equo compenso.

Non è dovuto alcun compenso se il soccorso prestato rimanga senza utile risultato.

In nessun caso la somma da pagarsi può superare il valore delle cose salvate.

Art. 3. — Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso nonostante la proibizione espressa e ragionevole della nave soccorsa non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 4. — Il rimorchiatore non ha diritto a compenso per l'assistenza od il salvataggio della nave da esso rimorchiata, o del suo carico, se non quando abbia reso servizi eccezionali, che non possano essere considerati come l'adempimento del contratto di rimorchio.

Art. 5. — È dovuto un compenso anche nel caso in cui l'assistenza od il salvataggio abbiano avuto luogo fra navi appartenenti al medesimo proprietario.

Art. 6. — L'ammontare del compenso è fissato per accordo tra le parti, e, in mancanza, dall'autorità giudiziaria.

Lo stesso vale per la proporzione in cui questo compenso deve essere ripartito fra i salvatori.

La ripartizione fra il proprietario, il capitano e le altre persone al servizio di ciascuna delle navi salvatrici sarà regolata dalla legge nazionale della nave.

Art. 7. — Ogni convenzione di assistenza e di salvataggio stipulata al momento e sotto l'influenza del pericolo può, a richiesta di una delle parti, essere annullata o modificata dall'autorità giudiziaria, se questa ritenga che le condizioni convenute non sono eque.

In tutti i casi, allorchè sia provato che il consenso di una delle parti fu viziato da dolo o reticenza, oppure allorchè il compenso sia, in modo eccessivo in un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione può essere annullata o modificata dall'autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata.

Art. 8. — Il compenso è fissato dall'autorità giudiziaria secondo le circostanze, prendendo per base:

a) in primo luogo, il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita, dai suoi passeggeri e dal suo equipaggio, dal suo carico, dai salvatori e dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, ed i rischi di responsabilità, ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, se occorre, dell'adattamento speciale della nave soccorritrice;

b) in secondo luogo, il valore delle cose salvate.

Si applicano le medesime disposizioni alla ripartizione prevista dall'art. 6, comma secondo.

L'autorità giudiziaria può ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso, per loro colpa, necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si sono resi colpevoli di furti, ricettazioni od altri atti fraudolenti.

Art. 9. — Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate, restando tuttavia ferme le prescrizioni delle leggi nazionali a tale riguardo.

I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo al salvataggio od all'assistenza hanno diritto ad un'equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

Art. 10. — L'azione per pagamento del compenso si prescrive in due anni a cominciare dal giorno in cui le operazioni di assistenza o di salvataggio sono terminate.

Le cause di sospensione o d'interruzione di questa prescrizione sono determinate dalla legge del tribunale adito.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere, nelle leggi rispettive, come prorogante il termine qui sopra fissato, il fatto che la nave assistita o salvata non si poté sequestrare nelle acque territoriali dello Stato in cui l'attore ha il suo domicilio o il suo principale stabilimento.

Art. 11. — Ogni capitano è tenuto, in quanto lo possa senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.

Il proprietario della nave non è responsabile per le contravvenzioni alla disposizione che precede.

Art. 12. — Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non reprima l'in-

frazione all'articolo che precede, s'impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perchè tale infrazione sia repressa.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le leggi o i regolamenti che già fossero stati o venissero promulgati nei loro Stati in esecuzione della disposizione che precede.

Art. 13. — La presente Convenzione non porta deroga alle disposizioni delle legislazioni nazionali o dei trattati internazionali rispetto all'organizzazione di servizi d'assistenza o di salvataggio per parte delle autorità pubbliche, oppure sotto il loro controllo, e specialmente rispetto al salvataggio degli attrezzi da pesca.

Art. 14. — La presente Convenzione non s'applica alle navi da guerra, nè alle navi dello Stato esclusivamente adibite ad un pubblico servizio.

Art. 15. — Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate relativamente a tutti gl'interessati allorquando, sia la nave soccorritrice o salvatrice, sia la nave assistita o salvata, appartenga ad uno Stato di una delle Alte Parti contraenti, come pure negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

È tuttavia stabilito:

1° Che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potrà essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocità;

2° Che, allorquando tutti gl'interessati appartengano al medesimo Stato cui appartiene il tribunale adito, si applicherà la legge nazionale e non la Convenzione;

3° Che, senza pregiudizio di più ampie disposizioni delle leggi nazionali, l'articolo 11 non è applicabile che fra navi appartenenti agli Stati delle Alte Parti contraenti.

Art. 16. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di provocare la riunione di una nuova Conferenza, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e, specialmente, di estenderne, se possibile, la sfera d'applicazione.

Quella fra le Potenze che faccia uso di questa facoltà dovrà notificare la sua intenzione alle altre Potenze pel tramite del Governo belga, il quale s'incaricherà di convocare la Conferenza entro sei mesi.

Art. 17. — Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda. Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, a ciascuno dei Governi delle Alte Parti contraenti; produrrà i suoi effetti scorso che sia un mese dopo l'invio della notificazione fatta al Governo belga.

Art. 18. — La presente Convenzione sarà ratificata.

Scorso un anno, al più tardi, a principiare dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di far decidere se sia il caso di metterla in vigore.

Le ratifiche saranno, in tal caso, depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo questo deposito.

Il protocollo resterà aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla Conferenza di Bruxelles.

Scorso questo termine, essi non potranno che aderirvi in conformità delle disposizioni dell'articolo 17.

Art. 19. — Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti denunzi la presente Convenzione, la denuncia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo il giorno in cui essa sia stata notificata al Governo belga, e la Convenzione rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

In fede di che i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti rispettive hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, addì 23 settembre 1910.

Per la Germania:

Firmato: KRACKER von SCHWARTZENFELDT

» Dr. G. STRUCKMANN

Per la Repubblica Argentina:

Firmato: ALBERTO BLANCAS

Per l'Austria e per l'Ungheria:

Firmato: S. CLARY et ALDRINGEN

Per l'Austria:

Firmato: STEPHEN WORMS

Per l'Ungheria:

Firmato: Dr. FRANÇOIS DE NAGY

Per il Belgio:

Firmato: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Per gli Stati Uniti del Brasile:

Firmato: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Per il Cile:

Firmato: F. PUGA-BORNE

Per la Repubblica di Cuba:

Firmato: Dr. F. ZAYAS

Per la Danimarca:

Firmato: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD

» HERMAN HALKIER

Per la Spagna:

Firmato: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPOTTORNO

» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Per gli Stati Uniti d'America:

Firmato: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Per la Francia:

Firmato: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Per la Gran Bretagna:

Firmato: ARTHUR H. HARDINGE

» W. PICKFORD

» LESLIE SCOTT

» HUGH GODLEY

Per la Grecia:

Firmato: G. DIOBOUNIOTIS

Per l'Italia:

Firmato: PRINCE DE CASTAGNETO

» FRANCESCO BERLINGIERI

» FRANCESCO M. MIRELLI

» Prof. CÉSAR VIVANTE

Per il Giappone:

Firmato: K. NABESHIMA

» Y. IRIÉ

» T. ISHIKAWA

» M. MATSUDA

Per gli Stati Uniti del Messico:

Firmato: ENRIQUE OLARTE

» VICTOR MANUEL CASTILLO

Per il Nicaragua:

Firmato: LÉON VALLEZ

Per la Norvegia:

Firmato: HÅGERUP

» CHR. TH. BØE

Per i Paesi Bassi:

Firmato: P. R. A. MELVILL van CARNBEE

» MOLENGRAAFF

» LODER

» C. D. ASSER

Per il Portogallo:

Firmato: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Per la Romania:

Firmato: T. G. DJUVARA

Per la Russia:

Firmato: C. NABOKOFF

Per la Svezia:

Firmato: ALBERT EHRENSVARD

» EINAR LANGE

Per l'Uruguay:

Firmato: LUIS GARABELLI

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature des Conventions pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage et en matière d'assistance et de sauvetage maritimes conclues à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Les dispositions desdites Conventions seront applicables aux colonies et possessions des Puissances contractantes, sous les réserves ci-après:

I. — Le Gouvernement allemand déclare réserver ses résolutions au sujet de ses colonies. Il se réserve, pour chacune de celles-ci séparément, le droit d'adhérer aux Conventions et de les dénoncer.

II. — Le Gouvernement danois déclare se réserver le droit d'adhérer auxdites Conventions et de les dénoncer pour l'Islande et les colonies ou possessions danoises séparément.

III. — Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique déclare se réserver le droit d'adhérer auxdites Conventions et de les dénoncer pour les possessions insulaires des Etats-Unis d'Amérique.

IV. — Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare se réserver le droit d'adhérer auxdites Conventions et de les dénoncer pour chacune des colonies, chacun des protectorats et territoires britanniques séparément, ainsi que pour l'île de Chypre.

V. — Le Gouvernement italien se réserve d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour les dépendances et colonies italiennes.

VI. — Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour les colonies et possession néerlandaises.

VII. — Le Gouvernement portugais déclare se réserver le droit d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour les colonies portugaises.

Ces adhésions pourront être notifiées soit par une déclaration générale comprenant toutes les colonies et possessions, soit par des déclarations spéciales. Pour les adhésions et dénonciations, on observera éventuellement la procédure indiquée dans les deux Conventions de ce jour. Il est entendu toutefois que lesdites adhésions pourront également être constatées dans le procès-verbal des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même des Conventions auxquelles il se rapporte.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

Pour l'Allemagne:

Signé: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT
» Dr. G. STRUCKMANN

Pour la République Argentine:

Signé: ALBERTO BLANCAS

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

Signé: Š. CLARY et ALDRINGEN

Pour l'Autriche:

Signé: STEPHEN WORMS

Pour la Hongrie:

Signé: DR. FRANÇOIS DE NAGY

Pour la Belgique:

Signé: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Pour les États-Unis du Brésil:

Signé: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Pour le Chili:

Signé: F. PUGA-BORNE

Pour la République de Cuba:

Signé: DR. F. ZAYAS

Pour le Danemark:

Signé: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD

» HERMAN HALKIER

Pour l'Espagne:

Signé: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPÓTTORNO

» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Pour les États-Unis d'Amérique:

Signé: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Pour la France:

Signé: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Pour la Grande-Bretagne:

Signé: ARTHUR H. HARDINGE

» W. PICKFORD

» LESLIE SCOTT

» HUGH GODLEY

Pour la Grèce:

Signé: G. DIOBOUNOTIS

Pour l'Italie:

Signé: PRINCE DE CASTAGNETO

» FRANCESCO BERLINGIERI

» FRANCESCO M. NIRELLI

» Prof. CÉSAR VIVANTE

Pour le Japon:

Signé: K. NABESHIMA

» Y. IRIÉ

» T. ISHIKAWA

» M. MATSUDA

Pour les Etats-Unis Mexicains:

Signé: ENRIQUE OLARTE

» VICTOR MANUEL CASTILLO

Pour le Nicaragua:

Signé: LÉON VALLEZ

Pour la Norvège:

Signé: HAGERUP

» CHR. TH. BOE

Pour le Pays-Bas:

Signé: P. R. A. MELVILL van CARNBEE

» MONLEGRAAFF

» LODER

» C. D. ASSER

Pour le Portugal:

Signé: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Pour la Roumanie:

Signé: T. G. DJUVARA

Pour la Russie:

Signé: C. NABOKOFF

Pour la Suède:

Signé: ALBERT EHRENSVARD

» EINAR LANGE

Pour l'Uruguay:

Signé: LUIS GARABELLI

(Traduzione)

Protocollo di firma.

Al momento di procedere alla firma delle Convenzioni per la unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi e in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, concluse alla data di oggi, i sottoscritti Plenipotenziari convengono in quanto segue:

Le disposizioni di dette Convenzioni saranno applicabili alle Colonie e ai possedimenti delle Potenze contraenti, con le seguenti riserve:

I. — Il Governo germanico dichiara riservare le sue risoluzioni rispetto alle sue Colonie. Esso si riserva, per ciascuna di esse separatamente, il diritto di aderire alle Convenzioni e di denunciarle.

II. — Il Governo danese dichiara riservarsi il diritto di aderire alle dette Convenzioni e di denunciarle per l'Islanda e le Colonie o i possedimenti danesi, separatamente.

III. — Il Governo degli Stati Uniti d'America dichiara riservarsi il diritto di aderire alle dette Convenzioni e di denunciarle per i possedimenti insulari degli Stati Uniti d'America.

IV. — Il Governo di Sua Maestà Britannica dichiara riservarsi il diritto di aderire alle dette Convenzioni e di denunciarle, per ciascuna delle Colonie, ciascuno dei protettorati e territori britannici separatamente, nonché per l'isola di Cipro.

V. — Il Governo italiano si riserva di aderire ulteriormente alle Convenzioni per le dipendenze e Colonie italiane.

VI. — Il Governo dei Paesi Bassi si riserva di aderire ulteriormente alle Convenzioni per le Colonie e i possedimenti olandesi.

VII. — Il Governo portoghese dichiara riservarsi il diritto di aderire ulteriormente alle Convenzioni per le Colonie portoghesi.

Queste adesioni potranno esser notificate sia con una dichiarazione generale comprendente tutte le Colonie e i possedimenti, sia con dichiarazioni speciali. Per le adesioni e le denunce si osserverà eventualmente la procedura indicata nelle due Convenzioni odierne. Resta tuttavia inteso che le dette adesioni potranno egualmente essere constatate nel verbale di ratifica.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno redatto il presente Protocollo, che avrà la stessa forza e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo delle Convenzioni alle quali si riferisce.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 23 settembre 1910.

Per la Germania:

Firmato: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT

» Dr. G. STRUCKMANN

Per la Repubblica Argentina:

Firmato: ALBERTO BLANCAS

Per l'Austria e per l'Ungheria:

Firmato: S. CLARY et ALDRINGEN

Per l'Austria:

Firmato: STEPHEN WORMS

Per l'Ungheria:

Firmato: Dr. FRANÇOIS DE NAGY

Per il Belgio:

Firmato: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Per gli Stati Uniti del Brasile:

Firmato: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Per il Cile:

Firmato: F. PUGA-BORNE

Per la Repubblica di Cuba:

Firmato Dr. F. ZAYAS

Per la Danimarca:

Firmato: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD

» HERMAN HALKIER

Per la Spagna:

Firmato: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPOTTORNO

» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Per gli Stati Uniti d'America:

Firmato: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Per la Francia:

Firmato: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Per la Gran Bretagna:

Firmato: ARTHUR H. HARDINGE

» W. PICKFORD

» LESLIE SCOTT

» HUGH GODLEY

Per la Grecia:

Firmato: G. DIOBOUNIOTIS

Per l'Italia:

Firmato: PRINCE DE CASTAGNETO

» FRANCESCO BERLINGIERI

» FRANCESCO M. MIRELLI

» Prof. CÉSAR VIVANTE

Per il Giappone:

Firmato: K. NABESHIMA
» Y. IRIÉ
» T. ISHIKAWA
» M. MATSUDA

Per gli Stati Uniti del Messico:

Firmato: ENRIQUE OLARTE
» VICTOR MANUEL CASTILLO

Per il Nicaragua:

Firmato: LÉON VALLEZ

Per la Norvegia:

Firmato: HEGERUP
» CHR. TH. BOE

Per i Paesi Bassi:

Firmato: P. R. A. MELVILL van CARNBEE
» MOLENGRAAFF
» LODER
» C. D. ASSER

Per il Portogallo:

Firmato: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Per la Romania:

Firmato: T. G. DJUVARA

Per la Russia:

Firmato: C. NABOKOFF

Per la Svezia:

Firmato: ALBERT EHRENSVARD
» EINAR LANGE

Per l'Uruguay:

Firmato: LUIS GARABELLI

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912 ». (N. 998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e di navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 998).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Piena e intera esecuzione è data al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Giappone, firmato in Roma addì 25 novembre 1912, le cui ratifiche furono scambiate in Tokio addì...

(Approvato).

Art. 2.

Al testo francese del trattato è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la sua traduzione italiana.

(Approvato).

Traité de commerce et de navigation entre l'Italie
et le Japon.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur du Japon, également animés du désir de resserrer les relations d'amitié et de bonne entente qui existent heureusement entre eux et entre leurs sujets, et persuadés que la détermination d'une manière claire et positive des règles qui, à l'avenir, doivent s'appliquer aux rapports commerciaux entre leurs deux pays, contribuera à la réalisation de ce résultat hautement désirable, ont résolu de conclure à cet effet un traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. Exc. le marquis Antonino di San Giuliano, ministre des affaires étrangères, chevalier de l'Ordre Suprême de l'Annonciade, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. Luigi Facta, ministre des finances, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. Francesco Tedesco, ministre du trésor, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare, et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. le vice amiral Pasquale Leonardi-Cattolica, ministre de la marine, chevalier de l'Ordre Suprême de l'Annonciade, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. Francesco Nitti, ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier de Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne d'Italie;

M. Riccardo Bollati, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté, secrétaire général au Ministère Royal des affaires étrangères, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

M. Ernesto Koch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté, commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie;

M. Lodovico Lucioli, directeur général des gabelles au Ministère Royal des finances, commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

M. Carlo Bruno, directeur Général de la marine marchande, officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie;

M. Luigi Belloc, Inspecteur général du commerce au Ministère Royal de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

ET SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

S. Exc. le baron Gonsuke Hayashi, Jusammi, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome, décoré de la première classe de l'Ordre du Soleil Levant,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes auront pleine liberté, avec leurs familles, d'entrer et de séjourner dans toute l'étendue des territoires de l'autre. Sous la condition de se conformer aux lois du pays, ils jouiront des droits ci-après spécifiés:

1° Ils seront, en ce qui concerne le voyage et la résidence, traités sous tous rapports comme les nationaux;

2° Ils auront, comme les nationaux, le droit de se livrer au commerce ou à l'industrie manufacturière et de faire le trafic de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par des représentants, soit seuls, soit en association avec des étrangers ou des nationaux;

3° Ils seront, en ce qui concerne l'exercice de leur industrie, métier ou profession, la poursuite de leurs études ou investigations scientifiques, traités, à tous égards, comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;

4° Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les fabriques, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires et prendre à bail des terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser dans un

but licite commercial, industriel, manufacturier ou autre;

5° Ils pourront, sous la condition de la réciprocité, librement acquérir et posséder toute espèce de propriétés mobilière ou immobilière, que la loi du pays permet ou permettra d'acquérir ou de posséder aux sujets ou citoyens de tout autre pays étranger.

Ils pourront en disposer par voie de vente, échange, donation, mariage, testament, ou de toute autre manière, sous les mêmes conditions qui sont ou seront établies à l'égard des nationaux eux-mêmes. Ils pourront aussi exporter librement le produit des ventes de leurs propriétés et tout ce qui leur appartient en général, sans pouvoir être soumis, en tant qu'étrangers, à des droits autres ou plus élevés que ceux auxquels seraient soumis les nationaux dans les mêmes circonstances;

6° Ils jouiront d'une protection et sécurité constantes et complètes, pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un accès libre et facile auprès des cours et tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ils seront, en outre, comme les nationaux eux-mêmes, libres de choisir et d'employer des avocats, avoués et autres hommes de loi pour les représenter devant les cours et tribunaux; ils seront, en outre, admis à faire valoir leurs réclamations contre l'Etat et ses organes devant les tribunaux ou autres autorités compétentes, et d'une manière générale ils auront les mêmes droits et privilèges que les nationaux pour tout ce qui concerne l'administration de la justice;

7° Ils ne seront contraints à subir des charges ou à payer des impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux nationaux ou aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. II.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts de tout service militaire obligatoire soit dans l'armée de terre ou de mer, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes les contributions imposées au lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts

forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui leur seront imposés, comme aux nationaux eux-mêmes, en leur qualité de possesseurs, locataires ou occupants de biens immeubles. Pour ce qui précède, les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes ne seront pas traités sur les territoires de l'autre moins bien que ne le sont ou ne le seront les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. III.

Les habitations, magasins, fabriques et boutiques des sujets de chacune des Hautes Parties contractantes dans les territoires de l'autre, ainsi que tous les locaux qui en dépendent, employés pour des buts licites, seront respectés. Il ne sera point permis d'y procéder à des visites domiciliaires ou perquisitions, non plus que d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois à l'égard des nationaux eux-mêmes.

ART. IV.

Il y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation. Les sujets de chacune des Parties contractantes auront, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les lieux, ports et rivières des territoires de l'autre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce extérieur; ils sont, toutefois, tenus de se conformer toujours aux lois du pays où ils arrivent.

ART. V.

Les produits naturels ou fabriqués des territoires de l'une des Parties contractantes bénéficieront, à leur importation dans les territoires de l'autre, des taxes de douane les plus réduites applicables aux articles similaires de toute autre origine étrangère.

Les produits du sol et de l'industrie de l'Italie dénommés dans le tarif A, joint au présent Traité, à leur importation dans le Japon, et les produits du sol et de l'industrie du Japon énumérés dans le tarif B, joint au présent

Traité, à leur importation en Italie, seront admis aux conditions spécifiées dans lesdits tarifs.

Aucune des Parties contractantes n'imposera à l'exportation d'un article quelconque à destination des territoires de l'autre, des droits ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à l'exportation des articles similaires à destination de tout autre pays étranger.

ART. VI.

Les produits naturels ou fabriqués des territoires de l'une des Parties contractantes, qui passent en transit les territoires de l'autre, en conformité avec les lois du pays, seront réciproquement affranchis de tous droits de transit, soit qu'ils passent directement, soit que, pendant le transit, ils doivent être déchargés, déposés et rechargés.

ART. VII.

Aucun droit intérieur perçu pour le compte de l'Etat, d'autorités locales ou de corporations, grevant, actuellement ou à l'avenir, la production, fabrication ou consommation d'un article quelconque dans les territoires de l'une des Hautes Parties contractantes ne sera, pour un motif quelconque, plus élevé ou plus onéreux pour les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'autre que pour les articles similaires d'origine indigène.

Les produits naturels ou fabriqués des territoires de l'une des Parties contractantes, importés dans les territoires de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit, ne seront soumis à aucun droit intérieur.

ART. VIII.

Les Parties contractantes conviennent de dispenser en général de l'obligation de produire des certificats d'origine. Toutefois, au cas où il existerait, dans l'un des deux Pays, des taxes de douane différentes à l'égard de quelques articles d'importation, des certificats d'origine pourront exceptionnellement être exigés pour que les articles venant de l'autre Pays soient admis au bénéfice des taxes les plus réduites.

Dans ce cas, les certificats seront délivrés dans les lieux d'expédition, sièges d'un consulat, par le consul de carrière du pays dans lequel l'importation doit être faite, et, dans les autres lieux, par l'autorité douanière, et, à défaut de cette autorité, par les Chambres de commerce ou les autorités locales.

Lorsque la délivrance des certificats d'origine entraînera la perception de taxes quelconques dans l'un des Pays, des taxes équivalentes pourront être établies par l'autre Pays à l'occasion des certificats d'origine qu'il délivrera. Il en sera de même, le cas échéant, pour les factures consulaires.

ART. IX.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou restrictions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, seront admises seulement dans le cas suivants :

1° Dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;

2° Pour des motifs de sûreté ou de santé publique;

3° Pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

4° Par égard aux mesures sanitaires ayant pour but de protéger les animaux et les plantes utiles contre les maladies et les insectes et parasites nuisibles;

5° En vue de l'application aux produits étrangers de toutes les prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production à l'intérieur des produits similaires, ou à l'égard de la vente ou du transport à l'intérieur des produits similaires de production nationale.

ART. X.

Les négociants et les industriels, sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, ainsi que les négociants et les industriels, domiciliés et exerçant leur commerce et industrie dans les territoires de cette Partie, pourront, dans les territoires de l'autre, soit en personne, soit

par des commis voyageurs, faire des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons. Ces négociants, industriels et leurs commis voyageurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront, en matière d'imposition et de facilités, du traitement de la nation la plus favorisée.

Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés, seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droits, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, l'édit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise appartient exclusivement, dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu où l'importation a été effectuée.

ART. XI.

Les marques, timbres ou cachets apposés sur ces échantillons par les autorités douanières de l'une des Parties contractantes, à fin d'identification, seront reconnus comme suffisants par les autorités de l'autre Partie. Si, toutefois, les échantillons n'avaient pas, à leur arrivée, les marques d'identité susindiquées, ou si ces marques ne semblaient pas suffisantes à l'administration intéressée, celle-ci pourra appliquer aux dits échantillons une marque supplémentaire, si cela était reconnu nécessaire.

ART. XII.

Les sociétés anonymes ou autres et les associations commerciales, industrielles et financières qui sont ou seront constituées conformément aux lois de l'une des Hautes Parties contractantes et qui ont leur domicile dans les territoires de cette Partie, sont autorisées, dans les territoires de l'autre, en se conformant aux lois de celle-ci, à exercer leurs droits et à ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre.

ART. XIII.

Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés, dans les ports de l'une des Hautes Parties contractantes, par des navires nationaux pourront, de même, être importés dans ces ports par des navires de l'autre Partie contractante, sans être soumis à des droits ou charges, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels les mêmes articles seraient soumis s'ils étaient importés par des navires nationaux. Cette égalité réciproque de traitement sera appliquée sans distinction, que ces articles viennent directement du lieu d'origine, ou de tout autre pays étranger.

Il y aura, de même, parfaite égalité de traitement pour l'exportation, de façon que les mêmes droits de sortie seront payés, et les mêmes primes et drawbacks seront accordés, dans les territoires de chacune des Parties contractantes, à l'exportation d'un article quelconque qui peut ou pourra en être légalement exporté, que cette exportation se fasse par des navires japonais ou par des navires italiens et quel que soit le lieu de destination, soit un port de l'autre Partie, soit un port d'une tierce Puissance.

ART. XIV.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, leur déchargement dans les eaux territoriales des Hautes Parties contractantes, il ne sera accordé par l'une des Parties aux navires nationaux, aucun privilège ni aucune facilité qui ne le soit également, en pareils cas, aux navires de l'autre Pays, la volonté des Parties contractantes étant que, sous ces rapports, les navires respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. XV.

Aucuns droits de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits ou charges similaires ou analogues, de quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés dans les eaux territoriales de l'un des deux Pays sur les navires de l'autre,

sans qu'ils soient également imposés, sous les mêmes conditions, sur les navires nationaux en général ou sur les navires de la nation la plus favorisée. Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs, de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le lieu de destination.

ART. XVI.

Les navires chargés d'un service postal régulier de l'une des Hautes Parties contractantes, qu'ils appartiennent à l'Etat ou qu'ils soient subventionnés par lui à cet effet, jouiront dans les eaux territoriales de l'autre, des mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux navires similaires de la nation la plus favorisée.

ART. XVII.

Les dispositions du présent Traité ne sont pas applicables au commerce de cabotage des Hautes Parties contractantes, qui sera réglé suivant les lois du Japon et de l'Italie respectivement.

Il est entendu, toutefois, qu'un navire d'une des Parties contractantes chargé dans un pays étranger avec un chargement destiné à deux ou plusieurs ports de l'autre Partie, pourra débarquer une portion de son chargement dans un de ces ports, et continuer son voyage vers l'autre port ou les autres ports de destination, pour y débarquer le reste de la cargaison, en se soumettant toujours aux lois, aux tarifs et aux règlements douaniers du pays de destination; pareillement et avec les mêmes réserves, les navires d'une des Parties contractantes auront la faculté de prendre de la cargaison dans plusieurs ports de l'autre Partie, pour le même voyage à l'étranger.

ART. XVIII.

En cas de naufrage, avaries en mer ou relâche forcée, chacune des Hautes Parties contractantes devra donner, en tant que les devoirs de la neutralité le permettent, aux navires de l'autre, qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des particuliers, la même assistance et protection et les mêmes immunités que celles qui seront accordées en pareils cas aux navires nationaux.

Les articles sauvés de ces navires naufragés ou avariés seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure, auquel cas ils seront tenus de payer les droits prescrits.

ART. XIX.

Réserve faite des cas où ce Traité en dispose autrement de manière expresse, les Hautes Parties contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie, tout privilège, faveur ou immunité quelconque, que l'une d'elles a déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux sujets ou citoyens de tout autre Etat, seront étendus, immédiatement et sans condition, aux sujets de l'autre Partie contractante.

ART. XX.

Les dispositions du présent Traité ne s'appliquent pas:

1° à l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales des Hautes Parties contractantes, ni aux produits de la pêche nationale, ainsi que de la pêche qui, à l'égard de l'importation de ses produits, serait assimilée à la pêche nationale;

2° aux concessions de tarif que chacune des Parties contractantes ait accordés ou accorderait exceptionnellement à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic de frontière;

3° aux encouragements accordés ou qui pourraient être accordés à la marine marchande nationale.

Il est fait exception aux dispositions du premier alinéa de l'art. V du présent Traité, en ce qui concerne les droits de l'importation sur les tissus de soie (excepté le « habutaé » inscrit au tableau B annexé à ce Traité), ou mélangés de soie dans la proportion non inférieure à 12 pour cent.

ART. XXI.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Tokio aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le lendemain de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'au 31 décembre 1917.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié à l'autre, douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention de mettre fin au Traité, le Traité continuera à rester en vigueur jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une des Parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 25 novembre 1912.

(L. S.) A. DI SAN GIULIANO (L. S.) G. HAYASHI.

- » L. FACTA
- » F. TEDESCO
- » PASQUALE LEONARDI-CATTOLICA
- » F. NITTI
- » R. BOLLATI
- » E. KOCH
- » L. LUCIOLLI
- » CARLO BRUNO
- » LUIGI BELLOC.

TARIF A.

Droits à l'entrée au Japon.

Numéros du tarif japonais	Désignation des marchandises	Unités	Droits <i>Yen</i>
Ex 31	2-A-1) Légumes conservés en boîtes de fer-blanc, y compris la conserve de tomates ex 2-B-1) Fruits conservés en boîtes de fer-blanc. ex 2-B-4-a) Citrons	100 kin (y compris le récipient) id. 100 kin	6 » 5.50 2.50
48	Macaroni, vermicelle et autres pâtes similaires.	id.	6 »
Ex 64	Vermout et marsala contenant plus de 14 % et ne contenant pas plus de 24 % en volume d'alcool pur ayant une densité de 0,7947 à 15° C.: A) en bouteilles. B) en fûts ou barriques. NOTE. — Les vermouth et marsala contenant plus de 20 grammes de sucre calculé comme sucre de raisin, dans 100 centimètres cubes à 15° C. sont assujettés à un droit additionnel de 25 yen par 100 litres pour chaque gramme en plus de sucre. ex 2-A-a) Vins non mousseux de toutes sortes provenant exclusivement de la fermentation naturelle du raisin ne contenant pas plus de 14 % en volume d'alcool pur ayant une densité de 0,7947 à 15° C.: En fûts ou barriques, ne contenant pas plus de 1 gramme de sucre calculé comme sucre de raisin dans 100 centimètres cubes à 15° C.	100 litres id.	20 » 10 » 5 »
Ex 95	ex 1) Huiles volatiles des fruits du genre <i>citrus</i> (essences d'orange, de citron, de bergamote, de mandarine, etc.) .	—	exemptes
Ex 98	1) Huile d'olive en récipients de fer-blanc ou barils . . .	100 kin	1.70
Ex 298	ex 9-C-3) Tissus de coton pour parapluies et satins, non façonnés, teints: pesant plus de 10 kg. et pas plus de 20 kg. par 100 mètres carrés et ayant en chaîne et en trame dans un carré de 5 mm. de côté: de 28 à 35 fils de 36 à 43 fils	id. id.	18.30 22 »
Ex 354	2-B-1) Chapeaux en feutre 2-B-2-a) Cloches de chapeaux en feutre, formées.	la douzaine id.	5.60 5.60
Ex 357	ex 2-D) Boutons en ivoire végétal ex 2-E) Boutons en os ou corne	100 kin (y compris l'emballage intérieur) id.	70 » 70 »
Ex 469	Mercure	—	exemptes

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

TARIF B.

Droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	Désignation des marchandises	Unités	Droits
			<i>Lires</i>
Ex 157	Tresses de fibres végétales du genre « musa »	100 kilos	80 »
Ex 213	Tissus habutae et similaires, écus ou seulement décolorés (ni blanchis, ni teints, ni imprimés) ayant un poids non supérieur à 40 grammes par mc.:		
ex b)	ex 1) unis	1 kilo	4.50
	NOTE. — Les tissus blanchis sont ceux dont le blanchiment a été obtenu autrement que par le simple décolorage.		
Ex 228	Mouchoirs, fichus, écharpes, cache-nez et autres articles cousus en tissus habutae	—	droit du tissu habutae augmenté de 20 %
Ex 239	Meubles et parties de meubles finies ou brutes en bois enduit de laque japonaise (Urushi):		
	a) non rembourrés:		
	3) en bois d'ébénisterie :	100 kilos	40 »
Ex 241	Mercerie en bois enduit de laque japonaise (Urushi)	id.	40 »
Ex 245	Vannerie en bambou, même garnie de ses accessoires usuels et non ornementaux en cordonnets ou en métaux ordinaires:		
	b) fine	id.	20 »
	NOTE. — Les nattes dites « hanamushiro » rentrent sous le n° 245 b) au droit conventionnel de 20 liras.		
Ex 246	Tresses:		
	ex a) de paille d'orge nue à six rangs.	id.	5 »
	ex b) en copeaux de bois purs ou mélangés de paille:		
	1) pour chapeau	id.	10 »
Ex 256	Articles en papier et en carton enduits de laque japonaise (Urushi)	id.	50 »
Ex 455	Eventails en bambou ou en papier ou tissu avec monture en bambou:		
	a) communs	id.	60 »
	b) fins	id.	100 »

(Traduzione).

Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia
e il Giappone.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'imperatore del Giappone, ugualmente animati dal desiderio di rendere più strette le relazioni di amicizia e di buon accordo che fortunatamente esistono fra loro e fra i loro sudditi, e convinti che, determinando in modo chiaro e positivo le norme che, nell'avvenire, dovranno applicarsi ai rapporti commerciali fra i Loro due paesi, si contribuirà al conseguimento di questo risultato altamente desiderabile, hanno deciso di concludere a tal fine un Trattato di commercio e navigazione, e hanno nominato come loro Plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il marchese Antonino Di San Giuliano, Ministro degli affari esteri, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, cavaliere di Gran Croce degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza Luigi Facta, ministro delle finanze, cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza Francesco Tedesco, ministro del tesoro, cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza il vice ammiraglio Pasquale Leonardi-Cattolica, ministro della marina, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza Francesco Nitti, ministro per l'agricoltura, industria e commercio, commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia;

il signor Riccardo Bollati, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà, segretario generale nel Regio Ministero degli affari esteri, cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

il signor Ernesto Koch, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà, commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;

il signor Lodovico Lucioli, direttore generale delle Gabelle nel Regio Ministero delle finanze, commendatore degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

il signor Carlo Bruno, direttore generale della marina mercantile, ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;

il signor Luigi Belloc, ispettore generale del commercio nel Regio Ministero di agricoltura, industria e commercio, commendatore degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

E SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:

Sua Eccellenza il barone Gonsuke Hayashi, Jusammi, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Roma, decorato della I classe dell'Ordine del Sole Levante,

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ARTICOLO PRIMO.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno piena libertà, con le loro famiglie di entrare e di soggiornare in tutta la estensione dei territori dell'altra. A condizione che essi si uniformino alle leggi del paese, godranno i diritti qui appresso specificati:

1° Per quanto riguarda i viaggi e la residenza, essi saranno trattati, sotto ogni rapporto, come i nazionali;

2° Avranno, al pari dei nazionali, il diritto di dedicarsi al commercio o all'industria manifatturiera e di far traffico di ogni articolo di commercio lecito, sia di persona, sia per mezzo di rappresentanti, sia soli, sia in associazione con stranieri o nazionali;

3° Per quanto concerne l'esercizio della loro industria, mestiere o professione, il compimento dei loro studi o delle loro ricerche scientifiche, essi saranno trattati, sotto ogni riguardo, come i sudditi o i cittadini della nazione più favorita;

4° Potranno possedere o prendere in locazione e occupare le case, gli opifici, i magazzini, le botteghe e i locali che possono esser loro necessari e prendere in affitto terreni al fine di risiedervi o di utilizzarli per uno scopo lecito commerciale, industriale, manifatturiero o di altra sorta;

5° Potranno, a condizione di reciprocità, acquistare liberamente e possedere ogni specie di proprietà mobiliare o immobiliare, che la legge del paese permette o permetterà di acquistare o di possedere ai sudditi o ai cittadini di ogni altro paese estero.

Essi potranno disporre per via di vendita, permuta, donazione, matrimonio, testamento o in ogni altro modo, alle medesime condizioni che sono o saranno stabilite nei riguardi degli stessi nazionali. Potranno anche esportare liberamente il prodotto delle vendite delle loro proprietà e in generale tutto ciò che loro appartiene, senza poter essere obbligati, per la loro qualità di stranieri, a pagare diritti diversi o più elevati di quelli ai quali sarebbero soggetti i nazionali nelle stesse circostanze;

6° Godranno di protezione e sicurezza costanti e complete, per le loro persone e per i loro beni; avranno libero e facile accesso presso le Corti e tribunali di giustizia per far valere e difendere i propri diritti, e saranno, inoltre, come gli stessi nazionali, liberi di scegliere avvocati, procuratori e altri legali e di avvalersene per farsi rappresentare dinanzi alle Corti e ai tribunali; saranno, inoltre, ammessi a far valere i loro reclami contro lo Stato e i suoi organi dinanzi ai tribunali o alle altre autorità competenti, e, in generale, avranno gli stessi diritti e privilegi dei nazionali per tutto ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia;

7° Non saranno costretti a subire oneri o a pagare imposte, tasse o contribuzioni, di qualsiasi natura, diversi o più elevati di quelli che sono o potranno essere imposti ai nazionali o ai sudditi o cittadini della nazione più favorita.

ART. II.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti da ogni servizio militare obbligatorio sia nell'esercito o nell'armata, sia nella guardia nazionale o nella milizia, al pari

che da tutte le contribuzioni imposte in luogo e vece del servizio personale. Saranno ugualmente esenti da qualsiasi prestito forzoso e da qualsiasi requisizione o prestazione militare, salvo quelle che saranno loro imposte, come agli stessi nazionali, per la loro qualità di possessori, locatari od occupanti di beni immobili. Per quanto precede, i sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti non avranno nei territori dell'altra un trattamento inferiore a quello che hanno o avranno i sudditi o i cittadini della nazione più favorita.

ART. III.

Le abitazioni, i magazzini, gli opifici e le botteghe dei sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sui territori dell'altra, nonché tutti i locali che ne dipendono, usati a fini leciti, saranno rispettati. Non sarà permesso di procedervi a visite domiciliari o perquisizioni, nonché di esaminare o far l'ispezione dei libri, carte o conti, se non nelle condizioni e forme prescritte dalle leggi per gli stessi nazionali.

ART. IV.

Vi sarà, fra i territori delle due Alte Parti contraenti, libertà reciproca di commercio e di navigazione. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno, sullo stesso piede dei sudditi o cittadini della nazione più favorita, piena libertà di recarsi con i propri bastimenti e i loro carichi nei luoghi, porti e fiumi dei territori dell'altra, che sono o potranno essere aperti al commercio estero; essi sono, tuttavia, tenuti a uniformarsi sempre alle leggi del paese in cui arrivano.

ART. V.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti godranno, alla loro importazione nei territori dell'altra, le tasse doganali più ridotte applicabili agli articoli similari di qualunque altra origine straniera.

I prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia nominati nella tariffa A, allegata al presente trattato, alla loro importazione nel Giappone, e i prodotti del suolo e dell'industria del Giappone enumerati nella tariffa B, allegata al presente trattato, alla loro importazione in Italia,

saranno ammessi alle condizioni specificate nelle dette tariffe.

Nessuna delle parti contraenti imporrà alla esportazione di qualsiasi articolo con destinazione ai territori dell'altra, diritti od oneri, diversi o più elevati di quelli che sono o potranno essere imposti all'esportazione degli articoli similari con destinazione a qualunque altro paese estero.

ART. VI.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti, che passano in transito sui territori dell'altra, in conformità delle leggi del paese, saranno reciprocamente esenti da ogni diritto di transito, sia che passino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricati, depositati e ricaricati.

ART. VII.

Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorità locali o di corporazioni, che gravi, attualmente o per l'avvenire, sulla produzione, la fabbricazione o il consumo di qualsiasi articolo nei territori di una delle Alte Parti contraenti, potrà essere, per qualunque motivo, più elevato o più oneroso per gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'altra, che per gli articoli similari di origine indigena.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle parti contraenti, importati nei territori dell'altra e destinati al magazzinaggio o al transito, non saranno sottoposti ad alcun diritto interno.

ART. VIII.

Le Parti contraenti convengono di dispensare in generale dall'obbligo di produrre certificati d'origine. Tuttavia, nel caso in cui esistessero, in uno dei due Paesi, tasse doganali differenti per qualche articolo d'importazione, potranno essere richiesti eccezionalmente certificati di origine, affinché gli articoli provenienti dall'altro Paese siano ammessi al beneficio delle tasse più ridotte.

In questo caso, i certificati saranno rilasciati nei luoghi di spedizione, sedi di un consolato, dal console di carriera del paese nel quale la

importazione deve essere fatta, e, negli altri luoghi, dall'autorità doganale, e, in mancanza di questa autorità, dalle Camere di commercio o dalle autorità locali.

Quando il rilascio dei certificati d'origine porti seco in uno dei Paesi la riscossione di una tassa qualsiasi, tasse equivalenti potranno essere stabilite dall'altro Paese per i certificati d'origine che esso rilascerà. Lo stesso avverrà, al caso, per le fatture consolari.

ART. IX.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non intralciare il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in condizioni identiche, saranno ammesse solamente nei casi seguenti:

1° In circostanze eccezionali, per quanto riguarda le provvisioni da guerra;

2° Per motivi di sicurezza o di sanità pubblica;

3° Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potessero essere stabiliti nell'avvenire;

4° Per quanto riguarda le misure sanitarie aventi per fine di proteggere gli animali e le piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;

5° In vista dell'applicazione ai prodotti esteri di tutte le proibizioni o restrizioni stabilite da leggi interne per quanto riguarda la produzione all'interno dei prodotti similari di produzione nazionale.

ART. X.

I commercianti e gli industriali, sudditi di una delle Alte Parti contraenti, come pure i commercianti e gli industriali, domiciliati ed esercenti il loro commercio e industria nei territori di questa Parte, potranno, nei territori dell'altra, sia in persona, sia per mezzo di commessi viaggiatori, fare acquisti o prendere ordinazioni, con o senza campioni. I detti commercianti, industriali e loro commessi viaggiatori, così facendo acquisti o raccogliendo commissioni, godranno, in materia d'imposi-

zioni e di facilitazioni, il trattamento della nazione più favorita.

Gli articoli importati come campioni, ai fini su menzionati, saranno, in ciascuno dei due Paesi, ammessi temporaneamente in franchigia di diritti, in conformità dei regolamenti e delle formalità doganali stabiliti per assicurare la loro riesportazione o il pagamento dei diritti di dogana prescritti in caso di non riesportazione nel termine previsto dalla legge. Tuttavia, il detto privilegio non si estenderà a quegli articoli che, a causa della loro quantità o valore, non possono essere considerati come campioni, o che, a causa della loro natura, non potrebbero essere identificati al momento della loro riesportazione. Il diritto di decidere se un campione è suscettibile di ammissione in franchigia, spetta esclusivamente, in tutti i casi, alle autorità competenti del luogo in cui l'importazione è stata effettuata.

ART. XI.

I contrassegni, bolli o sigilli applicati sui detti campioni dalle autorità doganali di una delle Parti contraenti, al fine d'identificazione, saranno riconosciuti come sufficienti dalle autorità dell'altra Parte. Se, tuttavia, i campioni non avessero, al loro arrivo, i contrassegni d'identificazione suindicati, o se tali contrassegni non sembrassero sufficienti all'amministrazione interessata, questa potrà applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, se ciò fosse ritenuto necessario.

ART. XII.

Le società anonime o altre e le associazioni commerciali, industriali e finanziarie che sono o saranno costituite conformemente alle leggi di una delle Alte Parti contraenti e che hanno il loro domicilio nei territori di questa Parte, sono autorizzate, nei territori dell'altra, uniformandosi alle leggi di quest'ultima, a esercitare i loro diritti e ad adire i tribunali, sia come attrici, sia come convenute.

ART. XIII.

Tutti gli articoli che sono o potranno essere legalmente importati nei porti di una delle Alte Parti contraenti, con navi nazionali, po-

tranno, del pari, essere importati in questi porti con navi dell'altra Parte contraente, senza essere sottoposti a diritti od oneri, di qualunque nome, diversi o più elevati di quelli ai quali gli stessi articoli sarebbero sottoposti se venissero importati con navi nazionali. Questa reciproca eguaglianza di trattamento sarà applicata senza distinzione, tanto se gli articoli vengano direttamente dal luogo di origine, quanto se vengano da qualunque altro paese estero.

Vi sarà, del pari, perfetta eguaglianza di trattamento per l'esportazione, sicchè gli stessi diritti d'uscita saranno pagati, e gli stessi premi e *drawbacks* saranno accordati, nei territori di ciascuna delle Parti contraenti, all'esportazione d'un qualunque articolo che può o potrà esserne legalmente esportato, tanto se l'esportazione si faccia con navi giapponesi, quanto con navi italiane, e qualunque sia il luogo di destinazione, sia un porto dell'altra Parte, sia un porto di una terza Potenza.

ART. XIV.

In tutto ciò che riguarda il collocamento delle navi, il loro carico, il loro scarico nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, non sarà accordato, da una delle Parti alle navi nazionali, alcun privilegio nè alcuna facilitazione che non lo sia ugualmente, in casi simili, alle navi dell'altro Paese, essendo volontà delle Parti contraenti che, sotto questi riguardi, le rispettive navi siano trattate sul piede di una perfetta eguaglianza.

ART. XV.

Nessun diritto di tonnello, di transito, di canale, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena o altro diritto od onere simile o analogo, di qualunque nome, percetto a nome o a profitto del Governo, di funzionari pubblici, di privati, di corporazioni o di istituzioni qualsiasi, sarà imposto nelle acque territoriali di uno dei due Paesi sulle navi dell'altro, senza che venga ugualmente imposto, alle stesse condizioni, sulle navi nazionali in generale o sulle navi della nazione più favorita. Questa uguaglianza di trattamento sarà applicata reciprocamente alle rispettive navi, da qualunque località arrivino e qualunque sia il luogo di destinazione.

ART. XVI.

Le navi adibite a un servizio postale regolare di una delle Alte Parti contraenti, appartengano esse allo Stato o siano da esso a questo fine sovvenzionate, godranno nelle acque territoriali dell'altra, delle stesse facilitazioni, privilegi e immunità che sono accordati alle navi similari della nazione più favorita.

ART. XVII.

Le disposizioni del presente Trattato non sono applicabili al commercio di cabotaggio delle Alte Parti contraenti, che sarà regolato secondo le leggi del Giappone e dell'Italia rispettivamente.

Rimane tuttavia inteso, che una nave di una delle Parti contraenti caricata in un paese estero con un carico destinato a due o più porti dell'altra Parte, potrà sbarcare una parte del suo carico in uno di quei porti, e continuare il suo viaggio verso l'altro porto o gli altri porti di destinazione, per sbarcarvi il resto del carico, sottoponendosi sempre alle leggi, alle tariffe e ai regolamenti doganali del paese di destinazione; parimenti, e con le stesse riserve, le navi di una delle Parti contraenti avranno la facoltà di imbarcare carico in parecchi porti dell'altra Parte, per lo stesso viaggio all'estero.

ART. XVIII.

In caso di naufragio, avarie in mare o rilascio forzato, ciascuna delle Alte Parti contraenti dovrà dare, in quanto i doveri della neutralità lo permettano, alle navi dell'altra, appartengano esse allo Stato o a privati, la stessa assistenza e protezione e le stesse immunità che saranno accordate in caso simile alle navi nazionali. Le merci salvate da tali navi naufragate o avariate saranno esenti da ogni diritto doganale, a meno che non entrino nel consumo interno, nel qual caso saranno tenute a pagare i diritti prescritti.

ART. XIX.

Fatta riserva dei casi in cui questo trattato disponga altrimenti in modo espresso, le Alte Parti contraenti convengono che, per tutto ciò che concerne il commercio, la navigazione e l'industria, ogni privilegio, favore o immunità

qualsiasi, che l'una di esse abbia già accordato o accordasse in avvenire ai sudditi o cittadini di ogni altro Stato, sarà esteso, immediatamente e senza condizione, ai sudditi dell'altra Parte contraente.

ART. XX.

Le disposizioni del presente Trattato non si applicano:

1° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, nè ai prodotti della pesca nazionale, nonchè della pesca che, per quanto concerne l'importazione dei suoi prodotti, fosse assimilata alla pesca nazionale;

2° alle concessioni di tariffa che ciascuna delle Parti contraenti abbia accordato o accordasse eccezionalmente a Stati limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;

3° agli incoraggiamenti accordati o che potessero essere accordati alla marina mercantile nazionale.

È fatta eccezione alle disposizioni del primo alinea dell'articolo V del presente Trattato, per quanto concerne i diritti d'importazione sui tessuti di seta (escluso l'« habufae » compreso nella tabella B annessa a questo Trattato), o misti di seta in una proporzione non inferiore a 12 per cento.

ART. XXI.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Tokio il più presto possibile. Esso entrerà in vigore il giorno seguente allo scambio delle ratificazioni e rimarrà esecutivo fino al 31 dicembre 1917.

Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti abbia notificato all'altra, dodici mesi prima della scadenza di questo termine, la sua intenzione di por fine al Trattato, il Trattato continuerà a restare in vigore fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui una delle Parti contraenti l'avrà denunciato.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma in doppio esemplare, il 25 novembre 1912.

(Seguono le firme).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

TARIFFA A.

Diritti all'entrata nel Giappone.

Numeri della tariffa giapponese	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Yen
Ex 31	2-A-1) Ortaggi conservati in scatole di latta, compresa la conserva di pomodori	100 <i>kin</i> (compreso il recipiente)	6 »
	ex-2-B-1) Frutti conservati in scatole di latta	Id.	5.50
	ex-2-B-4-a) Limoni.	100 <i>kin</i>	2.50
48	Maccheroni, vermicelli e altre paste similari.	Id.	6 »
Ex 64	Vermut e marsala contenenti più di 14 % e non più di 24 % in volume di alcool puro avente la densità di 0,7947 a 15° C.:		
	A) in bottiglie	100 litri	20 »
	B) in fusti o caratelli	Id.	10 »
	NOTA. — I vermut e marsala contenenti più di 20 grammi di zucchero calcolato come zucchero di uva in 100 centimetri cubi a 15° C, sono assoggettati a un diritto addizionale di 25 <i>yen</i> per 100 litri per ciascun grammo in più di zucchero.		
	ex-2-A-a) Vini non spumanti di ogni sorta provenienti esclusivamente dalla fermentazione naturale dell'uva, non contenenti più di 14 % in volume di alcool puro avente la densità di 0,7947 a 15° C.:		
	In fusti o caratelli, non contenenti più di 1 grammo di zucchero calcolato come zucchero di uva in 100 centimetri cubi a 15° C	Id.	5 »
Ex 95	ex 1) Oli volatili di frutti del genere <i>citrus</i> (essenza di arancio, di limone, di bergamotto, di mandarino, ecc.).	—	esenti
Ex 98	1) Olio di oliva in recipienti di latta o barili	100 <i>kin</i>	1.70
Ex 298	ex-9-C-3) Tessuti di cotone per ombrelli e <i>satins</i> , non operati tinti: pesanti più di 10 kg. e non più di 20-kg. per 100 metri quadrati e aventi fra catena e trama, in un quadrato di 5 mm. di lato:		
	da 28 a 35 fili	Id.	18.30
	da 36 a 43 fili	Id.	22 »
Ex 354	2-B-1) Cappelli di feltro.	la dozzina	5.60
	2-B-2-a) Cocuzzoli per cappelli di feltro, formati	Id.	5.60
Ex 357	ex 2-D) Bottoni di avorio vegetale	100 <i>kin</i> (compreso l' imballaggio interno)	70 »
	ex 2-E) Bottoni di osso o di corno	Id.	70 »
Ex 469	Mercurio	—	esenti

TARIFFA B.

Diritti all'entrata in Italia.

Numeri della tariffa italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio <i>Lire</i>
Ex 157	Trecce di fibre vegetali del genere « musa »	100 kg.	80 »
Ex 213	Tessuti <i>habutae</i> e simili, greggi o solamente <i>décrués</i> (sgommati) (non imbianchiti, nè tinti, nè stampati) aventi un peso non superiore a 40 grammi per m. q.:		
ex b)	ex 1) lisci. NOTA. — I tessuti imbianchiti sono quelli il cui imbianchimento è stato ottenuto diversamente che col semplice <i>décruage</i> (sgommatura).	1 kg.	4,50
Ex 228	Fazzoletti, <i>fichus</i> , sciarpe, <i>cache-nez</i> e altri oggetti cuciti di tessuto <i>habutae</i>	—	dazio del tessuto <i>habutae</i> aumentato di 20 per cento
Ex 239	Mobili e pezzi finiti o greggi di essi di legno laccato con lacca giapponese (<i>Urushi</i>): a) non imbottiti: 3) di legno da ebanisti.	100 kg.	40 »
Ex 241	Mercerie di legno laccato con lacca giapponese (<i>Urushi</i>).	Id.	40 »
Ex 245	Lavori da panierai e da stuoiaio di bambù, anche guarniti dei loro accessori usuali e non ornamentali di cordoncini o di metalli ordinari: b) fini. NOTA — Le stuoie dette « hananushiro » rientrano sotto il n. 245 b) al dazio convenzionale di 20 lire.	Id.	20 »
Ex 246	Trecce: ex a) di paglia d'orzo nudo a sei serie. ex b) di truciolo puro o misto con paglia: 1) per cappelli.	Id.	5 » 10 »
Ex 256	Lavori di carta e di cartone laccati con lacca giapponese (<i>Urushi</i>).	Id.	50 »
Ex 455	Ventagli di bambù o di carta o tessuto con ossatura di bambù: a) ordinari. b) fini.	Id.	60 » 100 »

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari ». (N. 989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 989).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 da iscriversi nel capitolo: « Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lire 4,000,000 nell'esercizio finanziario 1912-1913, per lire 3,000,000 su ciascuno degli esercizi 1913-14 e 1914-15 e per lire 5,000,000 in ciascuno degli esercizi 1915-16 al 1917-18.

(Approvato).

Art. 2.

Per le spese autorizzate con la presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1909, n. 404 e dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1912, n. 710.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. Decreto 9 gennaio 1913, N. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti » (N. 968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Reale decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti, colla comminatoria, per i contravventori, delle sanzioni stabilite dalla legge 18 ottobre 1819, sulle foreste, per l'ex Regno di Napoli.

ALLEGATO.

Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno il 27 gennaio 1913).

Sire,

In una ristretta zona dei monti abruzzesi vive il camoscio, detto appunto dell'Abruzzo (*Rupicapra ornata*), che, a quanto la scienza attuale non si trova in nessun altro luogo.

L'importanza eccezionalissima della specie e il piccolo numero degli individui, che di essa esistono, esigono che si provveda ad assicurarne la conservazione.

La rarità e il valore intrinseco di questa specie inducono certamente, non solo i cacciatori del luogo ma anche cacciatori provetti di altri paesi, a procurare d'impossessarsi di essa, con ogni sollecitudine, oggi che a quella specie resta libera e permessa la caccia, al cui divieto non provvedono le leggi vigenti.

Si ravvisa, quindi, la necessità di sancire, con

urgenza, il divieto di cacciarla. E poichè non è possibile attendere la ripresa dei lavori parlamentari per presentare apposito disegno di legge, occorre provvedere con Atto Sovrano, che alla legge venga temporaneamente a sostituirsi.

Il vostro Governo ha pertanto deliberato di proporre alla Sanzione Sovrana il decreto che mi onoro di presentare, e che dovrà convertirsi in legge dello Stato appena ciò sarà possibile.

Il Ministro
NITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di provvedere alla conservazione del camoscio (*Rupicapra ornata*) dell'Abruzzo, il quale vive in scarso numero, ed esclusivamente in alcune località delle provincie d'Aquila e Caserta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato a chiunque, in qualsiasi tempo e con qualsiasi modo, di uccidere o prendere il camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e di Opi (Aquila), nel comune di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti.

Art. 2.

I contravventori al divieto saranno puniti a norma degli articoli 190, 191, 222, 223, 224, 225, della legge 18 ottobre 1819, sulle foreste, per l'ex Regno di Napoli, in quanto siano applicabili.

Art. 3.

Il Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, è incaricato della esecuzione del presente decreto; e provvederà specialmente per l'esercizio della sorveglianza a mezzo dei Reali carabinieri,

delle guardie forestali e delle guardie giurate dei comuni nei quali vive la specie su ricordata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
NITTI.

V. - Il Guardasigilli
FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAMERANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, e nello stesso tempo esprime unanime il voto all'onor. ministro perchè voglia dare opera a condurre a termine il disegno di legge sulla caccia, per regolarla in modo che essa non riesca di distruzione della selvaggina nostra.

L'Ufficio centrale dà anche ampio plauso all'onorevole ministro per il provvedimento a cui si riferisce il presente disegno di legge, che mira a proteggere una specie interessantissima, che era minacciata di quasi totale distruzione.

In Italia è ora fatto assai confortante il risveglio dell'opinione pubblica in favore della protezione delle bellezze naturali e anche della fauna e della flora. Parecchi sodalizi danno opera efficace ad una propaganda in questo senso; ma l'effetto di questa propaganda, per portare l'opinione pubblica a cooperare con l'azione del Governo, non può essere immediato; perciò è indispensabile che il Governo intervenga con provvedimenti concreti e solleciti a proteggere parecchie specie di animali e di vegetali che, o cacciatori inconsulti, o raccoglitori ingordi minacciano di rapida e totale distruzione.

L'Ufficio centrale ha piena fiducia che l'onorevole ministro vorrà cooperare efficacemente affinché, anche in questo campo, l'Italia possa, in breve, prendere posto vicino alle nazioni più incivilite.

DI BRAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZA. Io mi associo completamente alle idee espresse dal relatore. Il decreto Reale che il Senato è oggi chiamato a convertire in legge fu motivato precisamente dal lodevole scopo di salvare dalla distruzione, in quella regione montuosa, la specie del camoscio, che dopo la cessazione della riserva Reale di caccia, sarebbe in breve volgere di tempo certamente scomparsa.

Ora se a questo decreto Reale non si faranno seguire oltre ad una sorveglianza molto più attiva tutte quelle altre modalità che servono a sorvegliare l'esecuzione di questa legge, lo scopo che essa si prefigge corre gran rischio di non essere raggiunto. Aggiungerò poi che su un'estensione di oltre 7000 ettari, nella Marsica facente parte di questo Demanio, vi sono solamente due guardie forestali a quanto mi viene assicurato da persone degne di fede. Come si può pensare che la sorveglianza sia efficacemente esercitata? Cosa possono fare due guardie? Lascio a voi il giudicarlo. Io pregherei perciò l'on. ministro a voler tenere conto di questa mia osservazione.

E, giacché sono su queste montagne, ora boschive, mi permetto di far presente al Senato un'osservazione la quale indirettamente si connette a questa sorveglianza. I boschi suaccennati sono soggetti agli usi civici e soprattutto allo *jus lignandi*. Ora cosa accade? I comuni, i quali ne sono proprietari, ogni anno stabiliscono una certa estensione di terreno e di bosco in cui questo diritto deve venire esercitato e l'Amministrazione forestale fa marcare le piante di alto fusto che possono essere tagliate. Vanno i comunisti e tagliano a dritto e a rovescio non solamente il legname necessario al proprio uso e consumo (cosa alla quale hanno diritto perchè a questo credo si riferisca lo *jus* di legnare), ma abbattano alberi e vendono il legname fuori del comune.

Accade in queste località che una grande quantità di legna viene trasportata nei comuni limitrofi. Di più vi sono i così detti falegnami

i quali hanno l'abitudine di saggiare i tronchi che sono dall'Amministrazione martellati e marcati prima del taglio. Questi vanno nel bosco e saggiano quelle piante facendovi un buco, per vedere se la fibra corrisponde; nel caso positivo le tagliano, se no le lasciano da parte e continuano il loro lavoro di saggio su altre piante non marcate abbattendo quelle che loro convengono. Il risultato è che una quantità molto maggiore di alberi di quelli che l'Amministrazione forestale vorrebbe che fossero abbattuti, vengono distrutti, e in questo modo il bosco va in rovina. Io credo che se vi fosse un aumento di guardie e che la sorveglianza fosse più attiva, e che si diramassero istruzioni, o ordini in proposito ai comuni, il danno forse sarebbe evitato in parte; ma bisogna che anche i comuni sorvegliino a che siano eseguite le disposizioni che impediscono questo saggio degli alberi su piante non marcate, e soprattutto l'esportazione del legname fuori del comune per vendita esclusiva a beneficio dei singoli comunisti. Ripeto che io non so se la vendita del legname ad uso privato sia compresa nello *jus lignandi*: mi sono ad ogni modo permesso di sottoporre queste osservazioni al Senato ed all'on. ministro. Non ho altro da dire.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Devo, prima di tutto, assai vivamente ringraziare l'Ufficio centrale delle cortei parole contenute nella relazione. Questo disegno di legge è niente altro che la conversione in legge di un decreto che fu necessario emanare di urgenza, perchè, come l'Ufficio ha ricordato, essendo state tolte alcune riserve di caccia, quella specie rarissima che è il camoscio detto *rupicapra ornata* era minacciata di una scomparsa immediata; e fu necessario ricorrere alla straordinaria provvidenza di un decreto che venisse a provvedere a quello che era una necessità urgente.

L'Ufficio centrale conviene nella necessità, non soltanto, ma ci invita a regolare più ampiamente la materia della caccia.

Onorevoli senatori, la materia della caccia è una di quelle più difficili a regularsi, prima di tutto per la natura stessa dei cacciatori, i quali molto difficilmente riescono a mettersi

d'accordo tra di loro, e poi per il fatto che l'Italia ha una diversità estrema di climi, di vegetazione, di abitudini, di tradizioni; per tutte queste diverse circostanze una legge sulla caccia in Italia presenta difficoltà che forse non s'incontrano in altri paesi; onde è stato necessario formare intorno a questa materia una *communis opinio*, cercare cioè il fondamento di un accordo probabile.

È così che, anche per le insistenze che ho ricevuto, non soltanto dall'Italia, ma pure da altri paesi fuori dell'Italia, una delle cose, di cui mi sono più vivamente preoccupato, è stata quella di preparare un disegno di legge conveniente sulla caccia. E ho nominato una Commissione (non per differire la soluzione del problema); Commissione di cui facevano parte alcuni onor. senatori ed anche alcuni membri dell'Ufficio centrale, per studiare quei punti, intorno ai quali sia possibile stabilire un accordo.

Il disegno di legge è stato già redatto. Se le vicende della vita parlamentare me lo consentissero, se avessimo ancora qualche mese di lavoro innanzi a noi, potrei promettere di presentare senz'altro il disegno di legge; ma, siccome i lavori parlamentari procederanno in tal guisa che la discussione, necessariamente lunga, di questo disegno di legge sia al Senato, sia alla Camera, non potrebbe essere adeguatamente svolta o esaurita, accetto volentieri il voto dell'Ufficio centrale del Senato e prendo impegno di presentare questo disegno di legge sulla caccia alla ripresa dei lavori parlamentari.

A proposito, anzi, di questo disegno di legge, debbo dire; che dopo varie e molte discussioni, si è andato formando un relativo accordo; cosicché anche nella riunione dei cacciatori, recentemente tenutasi a Milano, si può dire che quelle, che sono le idee cardinali contenute nel disegno di legge, sono state accolte anche da coloro che da principio parevano maggiormente contrari.

Così stando le cose, io spero che, alla ripresa dei lavori parlamentari, questo disegno di legge possa procedere innanzi speditamente e senza gravi difficoltà.

L'Ufficio centrale ha formulato un altro voto, quello cioè di difendere, non solo col disegno di legge sulla caccia, ma anche con altri prov-

vedimenti, la flora e la fauna dalla completa distruzione, cui potrebbero andare incontro.

Ora, proprio in quella zona dei camosci dell'Appennino, di cui si occupa il disegno di legge, vi è un punto dell'Italia, in cui si può dire che la flora e la fauna primitive si trovino ancora ben conservate. Bisogna ricordare che su questa grande via di passaggio, che è stata l'Italia attraverso tanti secoli, la geografia zoologica e botanica è stata profondamente mutata; pur tuttavia è rimasto qualche punto, dove la flora e la fauna si sono mantenute. Ora, io sto studiando, e ho già iniziato coi comuni interessati alcuni accordi per avere la possibilità di stabilire qualche cosa che somigli ai parchi nazionali degli Stati Uniti, in cui la flora e la fauna primitiva possano essere preservate dalla distruzione. Io spero di poter anche su questa materia presentare quanto prima delle proposte concrete.

L'onorevole senatore Di Brazzà ha sollevato una questione ben diversa, dicendo che non basta fare dei provvedimenti di legge, ciò che forse è più facile: bisogna anche applicarli, e questo è un po' più difficile. Soprattutto in Italia, che pure non ha una grande estensione (sono ventotto milioni di ettari), quando si prendono alcuni provvedimenti di legge bisogna avere la possibilità di applicarli.

L'osservazione è savia. Ad ogni modo, io assumo l'impegno di provvedere in tal guisa, che l'applicazione dei provvedimenti, che sottoporro all'approvazione del Parlamento, non sia difficile. Debbo anzi dire che, anche dopo avuto il decreto-legge in questa materia, ho avviato subito coi prefetti e con le altre autorità locali dei rapporti, in guisa da impedire, per quanto fosse possibile, che la distruzione avvenisse; adesso provvederemo in tal modo che la distruzione sarà assolutamente vietata.

Ma l'osservazione del senatore Di Brazzà ha una portata molto più larga. Egli dice infatti, a proposito della legge sulla caccia: non vi dovete limitare ad una funzione precettiva, non dovete soltanto stabilire dei divieti, dovete anche avere il modo di applicare questi divieti.

Ebbene, io spero di presentare il disegno di legge, che ho promesso, in tali forme che il senatore Di Brazzà possa essere appagato.

Ma dice ancora il senatore Di Brazzà: quando

voi vi occupate di specie di animali che si distruggono, le stesse guardie che dovrebbero preservare e vigilare perchè questa distruzione non avvenga, cominciano col non preservare e difendere il bosco. E mi ha rivolto alcune raccomandazioni che non ho difficoltà di riconoscere giustissime. In materia di boschi abbiamo qualche volta proceduto un po' poeticamente; tutti siamo d'accordo, ma poi in realtà alcuni provvedimenti concreti, che erano necessari, non si sono fissati. Io mi sto occupando soprattutto delle questioni riguardanti il personale, convinto come sono che non si possano adottare provvedimenti, senza avere un personale di esecuzione veramente abile.

Come avrò occasione di dire quando si discuterà del bilancio di agricoltura, io ho rivolto tutte le cure alla formazione del personale forestale. Ho trovato una viva preoccupazione in questo personale; tutti dicevano « le foreste ai forestali », ma poi vi era invece la tendenza in molti forestali a venirsi a stabilire a Roma e nelle grandi città.

Ho trovato anche che per le indennità di residenza e su altri criteri vi era una certa convenienza per i forestali di venire a Roma. Io ho adottato un criterio contrario ed ho detto: « i forestali alle foreste »; bisogna che i forestali vadano per quanto possibile in campagna. Questi provvedimenti sono riusciti in molta parte ostici, perchè nulla è più dispiacevole che dire ad un uomo progredito che deve risiedere in campagna e lontano, ma io ho cercato con tutta rigidità di applicare questi criteri. Ora, in esecuzione della legge che stabilisce il corpo delle foreste, il personale provinciale sta passando allo Stato. Io ho nominato una Commissione presieduta da un generale dei carabinieri, che sta rivedendo tutte le note personali, in modo che io spero di formare un personale nuovo ed abile, che possa soprattutto risiedere nelle foreste e adempiere a queste funzioni.

Quanto alla questione, sollevata dall'on. Di Brazzà, degli usi civici, io credo che egli abbia perfettamente ragione. Anche nella legge sul Demanio forestale vi è qualche espressione che non può essere accolta senza pericolo; si dice, per esempio, che possono passare allo Stato quelle foreste dove non esistono usi civici; ma gli usi civici esistono dovunque; ond'è che, persuaso di questo, io ho presentato pochi giorni

or sono al Senato un disegno di legge che viene a colmare questa lacuna, e spero possa essere approvato dai due rami del Parlamento prima delle vacanze. Incidentalmente su questo punto non posso entrare in maggiori dettagli, ma sia sicuro l'on. Di Brazzà, che se vorrà interrogarmi in occasione della prossima discussione del bilancio di agricoltura, io mostrerò quali provvedimenti stiamo preparando, perchè sono convinto delle necessità a cui ha accennato il senatore Di Brazzà, ed anche sono convinto che, se si vuol fare una legislazione forestale efficace, bisogna avere un corpo forestale vero e bene organizzato per togliere tutte quelle cause che hanno contribuito, più che alla preservazione, alla distruzione delle foreste.

Non solo quindi accetto le raccomandazioni del senatore Di Brazzà, ma devo dichiarare che il Governo è nello stesso ordine di idee. (*Approvazioni*).

CAMERANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO, *relatore*. Ringrazio a nome dell'Ufficio centrale l'onor. ministro per le dichiarazioni fatte.

DI BRAZZÀ. Ringrazio anch'io l'onor. ministro delle parole che ha pronunziato e ne prendo atto, sicuro che con la sua buona volontà si arriverà a fare qualche cosa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso progressivo del regolamento.

Coordinamento del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il coordinamento del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Di Camporeale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il coordinamento di questo disegno di legge si riduce a ben poca cosa: allo spostamento di qualche articolo, alla correzione di qualche errore di stampa ed a qualche chiarimento di locuzione, ma non vi è nulla d'importante.

Nell'art. 1 si dice così: « l'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina »; si dovrà invece dire: « per una determinata materia ».

Un'altra piccola modificazione è questa. Col testo votato: « Integrato da una conferenza intorno ai titoli della materia stessa »; si deve dire: « intorno ai titoli stessi », e la parola « materia » è stata sostituita da « disciplina ». Dove si dice: « anche chi non abbia la laurea » si sostituisce « chi non abbia laurea ».

Una piccola modificazione vi è anche nell'ultimo comma dell'art. 2, dove si legge: « gli atti della Commissione sono sottoposti al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, come i concorsi universitari », si sostituisce: « come per i concorsi universitari ».

L'art. 7 *bis* diventa art. 3 e l'articolo che prima era 3 diventa 4.

In quest'art. 4 vi sono anche delle correzioni puramente grammaticali. Dove è detto: « Ove esista la Facoltà a cui appartiene », si sostituisce « a cui si riferisce ».

Nel secondo comma sostituire alle parole « per esercitare il suo titolo », le parole « per esercitare il suo ufficio ».

Nel terzo comma del testo votato si legge: « Il libero docente potrà esercitare il suo ufficio soltanto in una determinata Università o Istituto, ed ogni sua richiesta di trasferimento non potrà effettuarsi senza il consenso del Consiglio della Facoltà o scuola », si deve dire « ed ogni trasferimento da lui richiesto ».

Nessuna modificazione agli altri articoli.

L'articolo transitorio, che non è più 8, ma diventa 11, resta immutato nel primo comma, ed il secondo comma invece di dire: « I liberi docenti nominati secondo la legge attuale non

hanno diritto di essere trasferiti a norma dell'art. 3 della presente legge », deve dire: « I liberi docenti nominati secondo le leggi anteriori non hanno diritto di essere trasferiti con le norme dell'art. 4 della presente legge ».

PRESIDENTE. Se nessuno ha da fare osservazioni, pongo ai voti il testo coordinato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo progetto si voterà ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè approvati per alzata e seduta e del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici;

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva alcune modificazioni alla convenzione con la Società Nazionale dei servizi marittimi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 ». (N. 981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 981).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo iscritto onorevole Santini.

SANTINI. Signori Senatori. (*Segni di attenzione*). Se non fosse per il dovere, impostomi dall'insigne onore, cui altamente tengo, di avere speso quasi intiera la mia modesta attività al servizio sanitario dell'Armata, mi sarei volentieri sottratto all'arduo compito, superiore alle mie forze, d'interloquire in questo bilancio, specie qui in Senato, ove della mariniera, di cui furono lustro e decoro, tante si accolgono eminenti personalità. E sento imprescindibile il dovere, pur quasi senza alcuna competenza, di prendere la parola, che il mio silenzio potrebbe parere oblio od abbandono di una nobilissima istituzione, che ho sempre amato e che sento di amare ancor più nel declinare degli anni, di quell'amore, che si sente più intenso per le cose e per le persone, che non si sono volenterosamente abbandonate, ma dalle quali si è stati, in tristi tempi politici, crudelmente divulsi. In vero la relazione del senatore Gualtieri prospetta così bene ogni questione, con la competenza, che gli viene dalla lunga esperienza del mare, ed è ispirata a tanto amore per la mariniera, a così squisito patriottismo, in lui ereditario, che io potrei, senza danno, omettere di parlare. Ma talune questioni debbo pure, come meglio posso, tratteggiare. Nell'altro ramo del Parlamento, nella discussione del bilancio della mariniera, si accennò agli alti comandi e, pur attraversò frasi gentili, mi parve si muovesse appunto al ministro della mariniera di non averne nell'ultima gloriosa guerra equamente e saggiamente disposto.

Ora, per la vecchia consuetudine, essendosi la mia carriera svolta parallela alla loro, che mi onoro di avere anche con gli attuali ammiragli, credo di poter dire che il ministro della marina rispose vittoriosamente, senza neppure, e fu fortuna, aver recato ingiuria all'Annuario, mentre anche gli alti comandi egregiamente funzionarono.

Basterebbe ricordare come il lagrimato am-

miraglio Aubry espletasse la sua ardua missione. Che, se non temessi offendere la sua simpatica modestia, dovrei dire della perfetta azione del nostro esimio collega l'ammiraglio Faravelli; e poi ancora dell'ammiraglio Viale, ammiraglio Amero, ammiraglio Thaon Di Revel, ammiraglio Corsi, ammiraglio Borea-Ricci, una plejade insomma di ammiragli i quali hanno compiuto nobilmente e con grande vantaggio per la Patria il loro dovere (*benissimo*), cosicchè credo nessun appunto possa esser diretto al Ministero della marina per il criterio, col quale gli alti comandi distribui.

Ed ora due parole in difesa dell'Erario, in quanto ha tratto al bilancio della mariniera, sempre in lotta aspra con la scarsezza di mezzi di fronte ad impellenti enormi necessità.

Un ufficiale di marina, di recente scomparso, escogitò uno strumento, che egli chiamò una invenzione propria, una specie di rastrello per raccogliere le torpedini, rastrello, cui dette il nome di « vomero ». Dalle informazioni, che ho assunto a fonte competente, questo « vomero », a parte la grande difficoltà di manovra, non può rastrellare le torpedini che a soli tre metri di profondità così da non rispondere allo scopo. Mi consta, anzi, che nel meraviglioso *raid* dei Dardanelli, i comandanti abbiano domandato di non essere imbarazzati da questo strumento, che vollero sbarcato.

Morto quell'ufficiale, gli eredi, credendo in buona fede che questo strumento rappresentasse una preziosa invenzione, mossero lite allo Stato per essere rimborsati con un premio, che, secondo le loro richieste, si aggirava prima a 2 milioni e poi dalle 400 alle 500 mila lire, pretesa veramente enorme. Si nominarono degli arbitri e lo dico *honoris causa*, se al momento si è potuto scendere dalle 300 mila lire successivamente richieste a 100 mila lire, si deve all'energia, con la quale il senatore Gualterio, uno degli arbitri, ha saputo, di fronte ad irragionevoli ed ingiuste pretese, difendere gli interessi dello Stato. Ed altissima lode deve volgersi eziandio all'esimio vice-ammiraglio Avalone, il competentissimo direttore generale di artiglieria e torpedini. Però io credo francamente che questa somma di 100 mila lire sia anche esagerata, anzi eccessiva.

Imperocchè giovi poi rilevare come quel comandante, se potè far costruire il discutibi-

lissimo strumento, lo fece quale comandante di una nave dello Stato, con l'equipaggio dello Stato, con i mezzi dello Stato. Quindi, ammessa anche l'ipotesi dell'invenzione, a diritto di legge, l'invenzione sarebbe di proprietà dello Stato.

Ad ogni modo, la questione è ancora *sub judice*, ed io prego l'onor. ministro della marineria di difendere con energia, e sono sicuro che lo farà, gli interessi dello Stato, così che la somma di 100,000 lire, veramente enorme, venga ancora di molto ridotta.

Io do lode all'onor. ministro della marineria di aver ultimamente legato il nome del compianto ministro, l'ammiraglio Mirabello, ad una delle nostre navi, ma io sono sicuro che il ministro della marineria studierà con benevolenza la mia proposta di non dimenticare anche altri ammiragli illustri. E mi si indulga, se io forse per la lunga consuetudine e per l'onore di aver servito per sei anni sul mare sotto il suo comando, rammemori il lagrimato ammiraglio Morin, del quale basterebbe il suo passaggio famoso attraverso il canale di Suez nel ritorno dal suo lungo viaggio di circumnavigazione a vela, perchè la marina italiana tragga ragione d'orgoglio che una sua unità del grande ammiraglio rechi l'illustre nome.

Ma un nome, che la marineria ed il paese non possono dimenticare, è il nome di Francesco Crispi, che onorerà la nave cui arrida la ventura di fregiarsene. Sopiti i livori, riconosciuti i meriti patriotticamente insigni di quel grande italiano, il nome suo ad una nave, sarà meritatissimo tributo di riconoscenza ad un uomo, che tanti preziosi servizi ha reso alla Patria, e le recherà auspicii felici e gloriosi. (*Benissimo*).

Ed ora, pure intiera presentando la difficoltà di discutere di argomento estremamente delicato, ma altrettanto importante, esperimento altresì la incombente responsabilità di non poter sottrarmi all'adempimento d'un indeclinabile dovere, più che mai impostomi da recenti avvenimenti, che hanno sensibilmente occupato e preoccupato l'opinione pubblica, siccome tutto ciò, che ha tratto ad istituzioni, carissime fra le care al Paese, quali sono l'esercito e l'armata. Considerazione codesta, che mi conforta e mi rinfranca, perchè mi convince che la povera parola mia troverà benevola accoglienza

presso il ministro della marineria, come presso il suo collega della guerra e perchè le parole, che in argomento pronunzierò, intendo vadano rivolte anche al ministro della guerra, sicuro io che amendue, nella loro alta, retta e salda coscienza di soldati e di uomini politici, saggiamente sapranno e fortemente vorranno attuare in proposito sollecite provvidenze.

E, poichè aborro dalle meno sincere circonlocuzioni, non mi attardo un istante in dichiarare come io voglia riferirmi al gravissimo argomento delle associazioni segrete, profondamente, impenitentemente convinto che esse, di qualunque colore, di qualunque rito si presentino, sieno assolutamente, inesorabilmente incompatibili coi doveri militari, doveri rafforzati da un solenne giuramento di fedeltà *unicamente* al Sovrano. Chè il giuramento è un contratto bilaterale, non può essere quindi trilaterale e molto meno polilaterale.

Il Senato, nella sua alta saggezza, ebbe già ad occuparsi di questo gravissimo argomento. Cito a cagion di onore i nomi dei nostri illustri colleghi senatori Morra di Lavriano e Baya Beccaris, che con alto coraggio civile, talvolta, specie nei tristi tempi volgenti, ancor più ammirabile del coraggio militare, seppero affrontare la questione di queste associazioni segrete, sostenendo che l'appartenervi sia per gli ufficiali cosa indegna ed offensiva alla disciplina. E consenta il Senato che io di questi illustri citi alcune parole.

Il senatore Morra nel suo esauriente discorso nella tornata del 31 maggio 1911 sosteneva che l'appartenere in qualsiasi modo a società segrete sia in evidente contrasto col giuramento dell'ufficiale ed aggiungeva: « Vorrei questa aggiunta, perchè disgraziatamente, da quanto ho inteso, ci sono dei giovani ufficiali, che si lasciano attrarre in associazioni, secondo me, completamente illecite, nella speranza forse, viste le difficoltà di carriera, di ottenere qualche vantaggio o qualche protezione, il che effettivamente, per il modo retto in cui è condotta l'Amministrazione della guerra e con gli ottimi superiori che dirigono l'esercito, non può succedere; tuttavia l'aggiunta di questo inciso suonerebbe come monito a quegli ufficiali che per avventura si fossero lasciati trascinare su questa via oltre modo pericolosa ».

Torna ozioso io dica che sottoscrivo entusiasticamente a queste oneste, sagge, provvidenziali osservazioni. (*Approvazioni*).

Interloqui poi il senatore Bava Beccaris, che propose e ottenne che il Senato votasse, con l'approvazione anche del ministro della guerra, l'inciso: « che fosse proibito di appartenere ad associazioni in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale ».

Io credo, anzi fermamente ritengo, non possa, non debba menomamente revocarsi in dubbio questo dovere militare.

La Dio mercè, la compagine dell'esercito e dell'armata è talmente salda, talmente corazzata ed invulnerabile da resistere vittoriosamente a questo vero bacillo patogeno, che è la Massoneria, associazione segreta in stridente antitesi, in patente contrasto con le libertà attuali, come anche ritenne Massimo D'Azeglio, che scriveva che « con i governi liberi ogni associazione segreta deve essere proibita ». (*Approvazioni*).

Ed allora erano tempi di libertà; oggi, oltre che tempi di libertà, corrono tempi di licenza, quindi l'urgenza di provvedere energicamente! (*Vive approvazioni*).

Io, che col ministro della marina mi onoro avere lunga consuetudine, di oltre quarant'anni, porto sicura fede che egli divide siffatti miei sentimenti, squisitamente liberali, in cui ossequio dobbiamo energicamente opporci a queste sette, onde unico e disonesto scopo è il favorire loschi interessi privati. (*Approvazioni*).

E poi, o signori, possono a certe sette appartenere ufficiali, che debbono essere, come sono, persone per eccellenza di onore, possono, dico, appartenere ad una associazione, della quale i membri più attivi negando, vergognano di appartenervi? (*Commenti, approvazioni*). Possono appartenere ad una associazione, che nei suoi statuti sancisce il mendacio, perchè proibisce ai suoi soci di confessare di farne parte, impone anzi loro di negarlo? -

Ora, nessun ufficiale può mentire e molto meno l'ufficiale italiano, che non ha mentito mai, non mente, non mentirà mai. Che, se talun traviato si è lasciato adescare e se alcuni sono caduti in questa malefica rete, sono certo se ne ritrarranno, se saranno confortati, come son

sicuro, in questa loro legittima difesa, difesa del loro onore, dai ministri competenti.

Del resto, quale scopo, quali finalità, quale rispettabilità presenta questa associazione? A me piace parlar chiaro: quali ne sono le più eccelse autorità? Noi sappiamo, che coloro, i quali vi presiedono, hanno tanto scarse benemerenze e tradizioni liberali che, non fino al 70, ma fino al 75 erano papalini temporalisti! (*ilarità*). Il che qui, in Roma nostra sanno tutti, anche i selci delle dirute strade. Ciò non può essere oltre tollerato. E potrei, se non fosse per amor di brevità, dar lettura di alcuni brani di frammassoni onesti, che bollano a sangue la ridicolosamente misteriosa associazione.

Vi sono prospettati i ridicoli misteri, le molteplici buffonate, i pomposi giuramenti, le pagliaccesche funzioni ed una infinita serie di altre amenità, proprio in contraddizione con ogni liberale ordinamento. Tutto ciò è consacrato in un recente libro di un massone ribelle, il socialista Orano. Io, se fossi meno vecchio di quanto sono, forse ai tempi eroici del Risorgimento, mi sarei iscritto alla Massoneria, perchè allora v'erano Governi tiranni e le pubbliche libertà non esistevano!

E motivo a parlare mi porgono anche tristi avvenimenti recenti. Un valoroso ma anche fortunato generale nostro che si è potuto difendere, mentre ad altri, non appartenenti alla Massoneria, la difesa è stata negata, ha apprestato alla pubblica stampa occasione di occuparsi di questa malaugurata setta.

Ricordo, per incidente, che del valoroso generale Ciancio, unicamente per avere emanato una circolare, che *facoltizzava*, non *ordinava*, ai funzionari militari e civili in Tripoli a presenziare una funzione religiosa, la stampa massonica domandava la testa che il ministro Spingardi onestamente rifiutò a dare in pasto alle agapi di palazzo Giustiniani.

Tutti, che abbiano avuto l'onore di partecipare alle operazioni militari nella Libia e nell'Egeo, sappiamo degli inonesti armeggi massonici, anche là orditisi.

In Rodi, all'indomani della gloriosa battaglia di Psitos, il prode generale Ameglio, tornando vittorioso coi prigionieri turchi, fattosi al balcone, toccando a me l'insigne onore di affiancarlo, nella sua grande anima poetica, perchè la poesia si volge sempre a Iddio, per aver

proclamato che: «nulla si compie al mondo che Dio non voglia»! scatenò le ire, le proteste, le contumelie, tutte le consuete platealità della stampa massonica e giudaica, scandalizzata che un generale si fosse permesso di nominare Iddio!

Fortunatamente le istituzioni militari italiane sono basate su terreno granitico, l'animo dell'Esercito e dell'Armata è talmente alto da poter guardare con disprezzo a siffatte brutture nauseanti. Ne sarà mai, viva Dio, che un generale italiano voglia invidiare gli allori del generale André, che consentiva lo scandalo di quelle turpi *fiches de délation* massoniche, che mimarono l'esercito francese! Noi ci sentiamo immunizzati contro questo antipatico, cattivo scempio dell'onore militare. Ma non dimentichiamo l'aurea sentenza: *Principiis obsta, sero medicina paratur*.

Il generale Fara, cui mi onoro inviare un simpatico saluto, pur avendo, secondo me, peccato di debolezza, trovò nella sua anima onesta di soldato la forza di ribellarsi alle imposizioni massoniche di un suo inferiore, a lui superiore nei ridicoli gradi della Massoneria. Mi consta pure di comandanti nostri di navi da guerra, minacciati di disobbedienza da inferiori, massonicamente loro superiori.

Amo ritenere che quei comandanti a quelle ignobili prepotenze abbiano resistito. Ma è necessario che i ministri militari di questi brutti fatti impediscano il rinnovarsi e richiamino tutti alla stretta osservanza del dovere, che è anche un dovere di patriottismo.

Secondo i regolamenti, gli ufficiali possono appartenere ai circoli di cultura; ma ho un vago sospetto che il terreno più fecondo di cultura non siano gli inconfessabili penetranti delle loggie massoniche e le luride suburre della *Giordano Bruno*.

Del resto, ed è bene se ne parli, questa malfelica associazione, la cui esistenza ed i cui armeggi ogni uomo onesto non può non deplorare, è così poco stimata e così bassamente quotata dai *Free-Masons* inglesi, che essi, in ogni ricorrenza, protestano di non avere alcuna comunanza con la Massoneria continentale e specialmente con l'italiana e con la francese.

Non dimentichiamo che l'esercito turco battuto così ingloriosamente da noi e dagli alleati

balcanici, non è più quell'esercito dal valore leggendario, unicamente perchè minato dalla massoneria e dal giudaismo (*approvazioni*); che ne hanno annullato il coraggio, onde il soldato turco era ritenuto il primo del mondo.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Santini di venire all'argomento, ossia al bilancio.

SANTINI. Ringrazio l'onor. Presidente dell' ammonimento ed ubbidisco. (*ilarità*).

Le loggie massoniche di Saloniccò, focolajo dei banditi Governi turchi, sono alla dipendenza del grande Oriente italiano: lo potrei provare, producendo i documenti. (*Commenti*).

L'anno scorso si accolse una Commissione di ufficiali generali dell'esercito e dell'armata e di alti funzionari civili per addivenire alla compilazione di un nuovo stato giuridico degli ufficiali. Uno dei membri di essa, un ammiraglio, propose di introdurre una clausola, in cui forza si ribadisce l'inibizione agli ufficiali della marina e dell'esercito di appartenere ad associazioni segrete. Cosa avvenne di poi non so. Il fatto è che la Commissione fu sciolta e la proposta venne abbandonata. Io prego il ministro della mariniera di rappresentare al suo illustre collega della guerra queste mie modeste osservazioni, giacchè di ambedue io ho tanta stima e credo così fermamente nella loro coscienza di soldati e di uomini di governo, di patrioti, di portare certezza che provvederanno. Ma è d'uopo provvedere d'urgenza, perchè i fatti si presentano gravissimi. *Fata premunt!*

Urge incoraggiare gli ufficiali, che temono di non fare carriera perchè non appartenenti alla massoneria, e rassicurarli che non ne verrà loro jattura. Il provvedere a che gli ufficiali non entrino in queste associazioni, è dovere sacrosanto di ministri militari.

PRESIDENTE. La prego nuovamente di venire al bilancio.

SANTINI. Io non voglio tediare oltre il Senato. Ma non posso a meno di richiamarmi ad un interessante aneddoto.

Chi di noi non ricorda e non lacrima la simpatica figura di patriota, di uomo politico e di uomo di governo, che fu Alessandro Fortis? Chi mai ha potuto dubitare della sua fede nella libertà, per la quale aveva sofferto il carcere e combattuto sui campi di battaglia? Alessandro Fortis, egli, deputato di Poggio Mirteto dopo che l'ingrata sua Forlì gli negò i meriti

tatissimi onori del Parlamento, in un banchetto nel quale ebbi l'onore di essergli presso, nella alta, moderna e veramente liberale mente, facendo appello alla concordia di tutti gl'italiani, affermava che gl'italiani non avrebbero fatto mai nè una guerra per la religione, nè contro la religione, e invitava tutti a stringersi intorno alle nostre istituzioni, al nostro amato Sovrano ed aggiungeva queste parole: oggi parlare di temporalismo è malafede ed io fermamente ritengo, non vi sia al momento alcun italiano, che non voglia la patria una con Roma capitale.

Ebbene; on. senatori, due giorni dopo, scimmiottando e parodiando il Papato, il gran maestro della Massoneria italiana scomunicava con una solenne bolla Alessandro Fortis. (*Ilarità*).

Proprio lui, il grande maestro di palazzo Giustiniani, audacemente pretendeva sottrarre ad Alessandro Fortis la purissima patente di liberale!

Questi sono fatti ormai acquisiti alla pubblica opinione; e questi sono i sistemi liberali ed i costumi patriottici della Massoneria, associazione, che pretende il monopolio della libertà, e che non è che un'associazione liberticida, prepotente coartatrice delle coscienze!

E perchè esiste? Forse per abbattere il cattolicesimo? No; noi non siamo clericali, siamo liberali, ma non vogliamo far guerra al cattolicesimo, unico, invece, scopo, in una al prepotere dei loschi interessi degli affigliati alla ignobilissima e tenebrosa setta, della Massoneria italiana.

Del resto, se tutti i risultati, che la Massoneria raggiunge, sono come quelli ottenuti contro il Congresso Eucaristico di Malta, si potrebbero chiudere i battenti del palazzo Giustiniani. E noi, che, tenacemente liberali, ci onoriamo professare la religione cattolica, abbiamo ragione di compiacerci che un Re protestante abbia posto una nave da guerra a disposizione del Legato pontificio...

DI CAMPOREALE. Il Re d'Inghilterra è il capo della Massoneria inglese.

SANTINI. ...Sì, il Re d'Inghilterra è gran maestro della Massoneria inglese, di quella Massoneria inglese, che non obbliga gli ufficiali a giuramenti in antitesi al giuramento militare, che non intriga disonestamente nella loro carriera. E, ripeto, la Massoneria inglese tiene a

distinguersi dalla Massoneria italiana, dichiarando di non avervi alcun che di comune.

E ho finito. Del resto il Senato è in così alte sfere da poter sdegnare gli attacchi di tutti coloro che di questa questione pretenderebbero toglierci il dovere e il diritto di occuparci e di combattere così perniciose società segrete.

Così noi ci sentiamo di sprezzare, onorandocene, le ingiurie plateali, i volgari insulti, le basse calunnie, le ignobili dimostrazioni, le disoneste lotte elettorali fatte ad oro sonante straniero; questo oro straniero, che non è una frase, è un fatto vero, attuale, del quale sono esponenti talune dimostrazioni di piazza contro potenze amiche e alleate.

Noi dobbiamo difenderci, non offendiamo; libertà per tutti. Io non voglio un esercito clericale, no, non lo vogliamo, ma non vogliamo neppure un esercito anticlericale.

E conchiudo esprimendo due fiduciosi voti: primo nei ministri militari, i quali vorranno rassicurarmi che queste mie idee liberali, oneste, patriottiche sono da loro divise; l'altro che l'esercito e l'armata, come hanno resistito, nell'immensa maggioranza, resisteranno ancora a questa infezione, e così saranno ancora una volta benemeriti della patria, e affideranno ancora una volta il giorno, in cui lo straniero attentasse alle nostre frontiere di terra e di mare. L'esercito e l'armata, forti di questi ideali, ribelli alle suggestioni illiberali e settarie, sapranno difendere il suolo di questa patria, bagnata dal sangue di eroi, e che non possiamo tollerare sia violato, inficiato, profanato da associazioni segrete e tenebrose, che non hanno altro fine che il prepotere dei loro loschi interessi e la guerra settaria contro una religione, che è pur la religione della immensa maggioranza dei liberali italiani. (*Approvazioni vivissime generali, applausi. Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Riguardoso al richiamo del Presidente all'on. mio predecessore, non dirò che due parole. E lo faccio perchè citato da lui, circa un emendamento alla legge sullo stato degli ufficiali, che mi onoro di aver presentato, avendolo fatto colla piena coscienza di rendere un vero servizio all'esercito e alla marina, e specialmente ai giovani ufficiali.

Mi associo quindi di tutto cuore alle parole dette con tanta forza e tanta efficacia dall'onorevole nostro collega senatore Santini, e mi auguro che tanto il ministro della guerra, come il ministro della marina sappiano, applicando la legge sullo stato degli ufficiali attualmente esistente, liberare l'esercito e l'armata da questa cancrena che non può (*benissimo*) a meno di minarli, rendendoli a lungo andare molto meno perfetti di quello che oggi non siano. Ho piena fiducia nel buon volere dei due ministri. (*Approvazioni e applausi*).

REYNAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REYNAUDI. L'argomento, del quale debbo brevemente intrattenermi, onorevoli colleghi, troverebbe forse sede più opportuna nella discussione della legge di avanzamento anziché in quella generale del bilancio, ma la sua importanza, ed il desiderio mio di promuoverne sollecito, largo esame m'indussero a domandare ora la parola. Intendo riferirmi alla legge che sotto il modesto titolo: « disposizioni transitorie per l'avanzamento dei tenenti di vascello » si risolve nell'essenza in una legge di liquidazione dei tenenti di vascello.

La discussione, che al riguardo ebbe luogo in quest'Aula, è di data così recente che io mi auguro siano ancora presenti alla memoria vostra gli alti e forti argomenti coi quali i nostri illustri colleghi generali Morra di Lavriano e il compianto Tarditi ne proponevano la sospensione: sospensione che purtroppo non accettata dal ministro fu respinta dal Senato. Dico purtroppo, poichè gli avvenimenti di pochi mesi dopo l'avrebbero resa provvidenziale. Gli inconvenienti, i danni materiali e morali in allora preveduti e temuti, si sono in gran parte avverati nell'applicazione pratica di questa legge e la Commissione, che ebbe l'ingrato compito di compilare i quadri d'avanzamento escludendo il 30 per cento degli esaminati, ha dovuto, per raggiungere sì alta percentuale, non solo operare sulla parte malata, ma mettere il bisturi nella carne viva, cioè eliminare ufficiali ritenuti buoni.

E questa dura legge non fu sospesa pel sopraggiungere della guerra e la mobilitazione della flotta; ed avrebbe certamente accresciuto ed aggravato la grande deficienza di ufficiali che si manifestava in quei momenti, se il mi-

nistro non fosse corso al riparo, richiamando e mantenendo in servizio tutti gli eliminati e se questi, con animo invitto ed alto sentimento del dovere, non fossero accorsi premurosi all'ambito appello, pronti ad assumere qualunque incarico. Fra di essi mi è caro ricordare più particolarmente quei tenenti di vascello che, pur sapendosi colpiti, vollero rimanere in comando delle siluranti sulle quali trovavansi, nelle acque delle operazioni militari, perdurando con immutato fervore nelle loro notturne insidiose crociere, vegliando alla sicurezza delle nostre unità di guerra, dei nostri trasporti carichi di truppe ed all'offesa delle navi nemiche.

Ora, questa improvvida legge è prossima ad essere richiamata in funzione per altri due corsi e così avverrà negli anni successivi, per rimanenti tre, ancora dannati a questo ingiusto trattamento. Ed io mi domando: è ammissibile, è giusto perdurare in questa decimazione di ufficiali, in un momento nel quale la scarsità loro è causa di disagio nei servizi a terra e a bordo?

Il ministro in allora ne patrocinò e sostenne l'approvazione, dichiarandola voluta dalla necessità di risolvere la grave crisi di carriera dei tenenti di vascello; crisi non risolvibile con un aumento di quadri, come si proponeva, e che egli riconosceva non consigliabile, anzi dannoso. Ma in oggi le condizioni della marina sono sostanzialmente mutate. I bisogni suoi si manifestano sempre crescenti. Infatti si propone un aumento generale negli organici, che per gli ufficiali di vascello è rappresentato da due contrammiragli, 15 capitani di fregata, 25 di corvetta e 70 tenenti di vascello. Si ricorre a mezzi straordinari per improvvisare ufficiali, si ritorna perfino alla lamentata ammissione all'Accademia navale di corsi numerosi, e malgrado questo stato di cose, a fine mese o in giugno, se non si provvede, si condanneranno all'esodo anticipato vari tenenti di vascello, non colpevoli d'altro che di portare un ristagno nella carriera di chi li segue.

Il ministro risponderà, o meglio ripeterà, che scopo precipuo di questa legge è di far rapidamente progredire gli ottimi. Ma a questo vageggiato, a questo provvido, alto fine, si può, si deve giungere con una legge di avanzamento che dia larga parte alla scelta, ma senza offendere i diritti e ledere gli interessi di chi

per abitudine, per capacità, per bontà di servizi resi non deve subire il dolore di vedersi spezzata la carriera. (*Benissimo*).

E, qui giunto, invocò dall'onorevole ministro, e da lui lo spero, se non il ravvedimento di abolire la legge, almeno un provvedimento che ne temperi il rigore e la severità. È questo provvedimento correttivo deve consistere nella soppressione dell'obbligo tassativo di escludere dal quadro di avanzamento il 30 per cento, limitando l'esclusione ai *non idonei*. Tale modifica dovrà necessariamente derivare da una apposita variazione di legge e al riguardo mi riservo di presentare un ordine del giorno, che spero il ministro vorrà ben accogliere per sentimento di equità e di giustizia.

Ed ora avrei finito, se non sentissi il dovere di sfiorar un'ultima questione, che ha con quella trattata una certa affinità, direi anzi una parentela, ma che sento molto più delicata e scabrosa.

Fino a dieci anni fa, causa un soverchio, eccessivo rispetto all'anzianità e ai diritti di carriera da essa derivanti, le eliminazioni erano lente, rare, e costituivano un avvenimento straordinario. A questo nocivo lungo periodo d'inerzia, fece seguito una progressiva attività eliminatrice che poi per effetto di nuove leggi e di nuovi metodi corse tanto da raggiungere, mi pare, il libero sgombrò.

Non fui partigiano dell'antico timoroso sistema, perchè costò alla marina l'anticipata uscita dal servizio attivo di alcuni ufficiali di valore indiscusso; non lo sono di questo modernissimo, non solo perchè mi trovo sotto la penosa impressione che si sia incorso in qualche errore di giudizio, ma particolarmente perchè esso scuote la compagine, turba gli animi, spegne quel prezioso sentimento di coesione che è il cameratismo. E qui mi arresto con l'augurio che si trovi la via giusta, quella via che eliminando con fermezza e senza iattanza i non valori e chi ha demeritato, rassicuri e assicuri gli altri nei loro diritti, sul loro avvenire.

Ed ora, nel por fine al mio dire, e non volendovi lasciare sotto l'impressione di parole di colore oscuro, volgo la mente alle mirabili prove militari e professionali che ha dato la marina nella recente guerra di Libia. E l'animo si compiace nella certezza che le nostre potenti navi ben comandate, insuperabilmente equi-

paggiate, unite da salda reciproca fiducia, animate dalla stessa fede, muoveranno nel dì della prova sempre ardite e sicure al compimento del dovere, alla palma della vittoria. (*Vive approvazioni*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Piuttosto alieno dal parlare, mi duole di dover oggi per la seconda volta rivolgermi ai miei egregi colleghi, ma disgraziatamente il solo che fosse con me nella Commissione, contrario al provvedimento dell'esclusione dal servizio del 30 per cento dei tenenti di vascello, non è più tra noi. Spetta per conseguenza a me di associarmi con tutto l'animo a quanto ha detto in proposito il competentissimo nostro collega che per tanti anni ha servito nella marina, e di rivolgeré una viva preghiera all'onor. ministro perchè voglia accettare il consiglio che gli viene dall'ammiraglio Reynaudi e che egli ha concretato in un ordine del giorno che mi sono affrettato con gran piacere a sottoscrivere.

Per far fronte al fabbisogno nella guerra avvenuta poco tempo dopo che si era adottato il provvedimento di escludere, quasi a caso, il 30 per cento dei tenenti di vascello appartenenti all'Armata, si fu costretti a richiamarne una gran parte sotto le armi a bordo dei vascelli. Il ministro potrebbe, è vero, continuare nello stesso sistema; ma io spero che egli riconosca che val meglio tenere in servizio molti buoni ufficiali che richiamarli al momento dello scoppio di una guerra. L'aumento dei quadri nei gradi superiori esclude ormai il pericolo che essi possano invecchiare tanto nel loro grado da essere meno atti a quei comandi importantissimi e di così grande responsabilità che vi sono fortunatamente nella marina per i giovani ufficiali.

Così ne avessero anche i giovani ufficiali dell'esercito.

La guerra scoppiata subito dopo che si era adottato questo grave e ingiusto provvedimento, richiama alla mia mente l'invito fatto da una potente nazione e accettato da tutte le altre, pel Congresso della pace: immediatamente dopo quella nazione dovette fare la guerra, e da allora in poi più o meno si è sempre stati in guerra.

Così spettava allo stesso ministro che aveva licenziato una quantità di bravi ufficiali, di doverli tosto richiamare sotto la bandiera.

Mi associo a quanto ha detto l'onor. Reynaudi, e mi auguro che sia adottato un provvedimento per cui soltanto i non idonei siano esclusi dall'armata, e non si rinnovi mai più il sistema della percentuale per il quale naturalmente si deve escluderne anche dei buoni.

È indispensabile che le leggi provvedano seriamente a che avanzino solamente gli ottimi; e ciò è tanto più indispensabile, perchè altrimenti viene la reazione e dopo il periodo in cui sono promossi tutti quanti ad anzianità, viene il momento di una esagerata esclusione, come ben rilevò l'egregio senatore Reynaudi.

Invoco dal ministro della marina misure giuste e previdenti.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Onorevoli colleghi. La larga, importantissima discussione sul bilancio della marina è la prova tangibile del grandissimo interesse che l'Italia mette al suo problema navale sempre più importante per i suoi maggiori destini. Le superbe affermazioni di organizzazione, di disciplina, di valore date dalla nostra marina nella recente campagna di Libia, meritano dal parte del Paese il più grande plauso, e impingono a noi di studiare il problema col maggiore amore, perchè ad esso è congiunta tanta parte della missione nel mondo che è riservata all'Italia.

La discussione alla Camera dei deputati, le competenti parole del ministro, l'accurata relazione del senatore Gualterio sul bilancio della marina non lasciano a me, che il modesto compito di accennare soltanto a qualche considerazione che ritengo mio dovere sottoporre al vostro esame come affermazione della intima devozione che mi lega alla marina, alla quale ho avuto l'onore di appartenere per un ventennio.

È qualche modesta considerazione, che guidato da questo sentimento mi permetto di presentare alla vostra benevola attenzione, occupandomi a preferenza della riproduzione del naviglio, che parmi rappresenti la parte più importante del problema navale in questo momento.

Comincio col constatare, con vero compiaci-

mento, che da qualche anno a questa parte i risultati ottenuti come rapidità di costruzione sono per noi confortantissimi. Ricordo i recenti vari di Spezia e di Castellammare dove è stato possibile mettere a posto oltre 9,000 tonnellate di ferro in poco meno di un anno; risultato certo degno dei maggiori elogi.

Parimenti gli allestimenti hanno proceduto sempre con maggiore alacrità; l'organizzazione industriale dei nostri arsenali si è andata negli ultimi anni sempre sensibilmente perfezionando. Abbiamo però d'altra parte constatato che ad onta di questi progressivi miglioramenti non siasi ancora raggiunto quel che ad altri è stato possibile, ed è questo il problema; su cui ogni buon italiano deve portare il suo contributo di studi e di osservazioni.

Indubbiamente la riproduzione del nostro naviglio militare presenta dei ritardi, che, come voi sapete, sono stati rilevati nell'ampia ed altissima discussione dell'altro ramo del Parlamento. Questi ritardi, a mio modo di vedere, possono essere evitati in parte con delle modificazioni che accennerò brevemente. Occorre che i mezzi, organicamente stabiliti sulla piattaforma finanziaria del bilancio ordinario della marina, permettano la massima celerità degli allestimenti. E mi spiego subito. Per la maggiore celerità degli allestimenti occorre preliminarmente, che i progetti siano definiti e concreti quanto più si può e più che non sia in un semplice progetto di massima. La moderna nave da guerra deve rappresentare il massimo possibile accordo tra vari coefficienti: coefficiente bellico dell'armamento, coefficiente della protezione, coefficiente della velocità, sfera di azione, ecc. E non basta seguire nella scelta del tipo soltanto criteri tecnico-militari, ma bisogna tener presenti le esigenze speciali difensive ed offensive da raggiungere e la potenzialità economica. Non posso quindi essere favorevole ai dislocamenti esagerati, sia perchè, a parità di spesa, è possibile avere maggior numero di unità, sia perchè le navi, che superano di troppo le dimensioni ordinarie, portano a spese non solo relevantissime negli impianti a terra o nei bacini, ma, quello che più monta, a vera inferiorità nei raddoppi, finchè tali opere lunghe e costose non siano costruite. La nave raggiungerà la maggiore perfezione possibile, quando l'accordo fra questi elementi è raggiunto per

quanto più si possa. Accade sovente, e ciò non suoni biasimo, che per migliorare il progetto iniziale, nel corso della esecuzione, si portino delle modificazioni in qualcuno dei sopradetti coefficienti che concorrono alla efficienza bellica della nave. Il risultato definitivo sarà che, se un coefficiente ne risulta migliorato, l'accordo cogli altri coefficienti verrà sconvolto nei suoi cardini fondamentali a danno del tipo, la cui bontà sta nell'armonia. Seguendo siffatto concetto, per quanto è praticamente possibile, si consegue la maggiore celerità. Concludendo io assumo che i progetti dovrebbero essere definiti e concretati nei maggiori possibili particolari, senza essere troppo facilmente indotti a sostanziali modifiche in corso di esecuzione. Questa dovrebbe essere poi affidata alle direzioni compartimentali, le quali dovrebbero curarla in modo che il progetto si esegua, per quanto più si può, conforme ai canoni fondamentali, ai quali si ispirò colui che lo studiò. Questa considerazione non ha valore soltanto nei rapporti dell'industria di Stato, per quanto si riferisce alla economia di tempo e di spesa, ma ne ha poi moltissimo specie ad evitare possibili litigi nei rapporti dell'industria privata, che a Napoli, tra gli altri importanti stabilimenti, si è fortemente affermata anche recentemente con i bacini di carenaggio ed annessi scali di costruzione e di alaggio, sui quali particolarmente richiamo l'attenzione del ministro, perchè sian tenuti in conto nei prossimi ordinativi.

Io concordo pienamente con le idee accennate dall'onor. ministro e dal Presidente del Consiglio. Il Governo ha solennemente riconosciuta la necessità di avere degli stanziamenti ordinari di bilancio i più larghi possibili, in modo da avere un programma, non a lunga scadenza, ma a congrui termini rispetto alle costruzioni, si da seguire il movimento e il progresso del mondo navale, con una attività progressiva; piuttosto che camminare su direttive, che spesso risultano sorpassate quando raggiunte, con grave danno della riproduzione del naviglio e della grande industria, sia di Stato che privata, che ad essa deve concorrere.

Stabilito questo concetto di una azione continua e progressiva, piuttostochè del grande programma, il quale ha l'inconveniente cui ho accennato poco fa, di creare cioè sbalzi dannosi, a me pare che occorranò provvedimenti

immediati, atti a far sì che l'industria di Stato dei nostri arsenali, la quale è andata notevolmente migliorando, possa, in questo momento così importante per la manutenzione e la riproduzione del nostro naviglio, utilmente ed efficacemente svolgersi ed intensificarsi.

Io sottoporrei all'esame dell'onorevole ministro la considerazione, se le nostre maestranze, le quali vanno diminuendo in conseguenza di leggi riduttrici, che corrispondono a considerazioni di altri tempi, possano e debbano invece essere aumentate nei limiti che la sua saggezza gli detterà; anche perchè l'industria di Stato serve da calmiera all'industria privata.

E, poichè nel nostro programma navale noi dobbiamo coordinare e armonizzare tutte le nostre energie di Stato e private, bisogna che queste si sviluppino, ma non si soffochino a vicenda. Perciò, a mio modo di vedere, è necessario rinvigorire le maestranze, ciò che rappresenterebbe in questo momento un'opera saggia ed economica.

Ad affermare sempre più la necessità del rinvigorimento degli arsenali, richiamo la cortese attenzione dell'onor. ministro sull'arsenale di Napoli.

Egli ebbe già a dirmi che all'arsenale di Napoli sarà riservato sempre largo lavoro. Manifesto netta e precisa l'opinione che l'arsenale debba essere tenuto sempre nella sua maggiore attività e che una buona volta tramonti ogni prevenzione contraria, dannosa agli interessi supremi della difesa navale dello Stato; considerazioni, in cui il sentimento d'italiano vibra in me forse più che quella di rappresentante della città.

Non bisogna dimenticare, anche ai fini della difesa delle nostre coste, che Napoli ha il primo porto d'Italia, per tonnellaggio, ed in sempre crescente sviluppo, e tre bacini di considerevole efficienza, di cui uno di oltre 200 metri di lunghezza. Ciò trova anche conferma in questo momento di riproduzione del nostro naviglio; perciò questo arsenale, sempre pari alle sue tradizioni secolari, deve concorrere sempre più largamente ai lavori per la marina.

Sarei molto grato all'onor. ministro se volesse tener presenti tali considerazioni, specialmente in ordine all'arredamento, poichè non basta che lavoro vi sia, ma sono gli arre-

damenti che costituiscono la forza produttiva dello stabilimento, che ha sempre reso e può rendere importantissimi servigi alla marina.

Accennati questi concetti generali, in ordine a quello che mi pare debba essere l'equilibrio fra l'industria privata e l'industria di Stato, mi fermerò ancora un istante su quest'ultima, che vorrei più rinvigorita e più forte, con maestranze rinnovate, e con la maggiore autonomia possibile tecnica e specialmente amministrativa ai direttori dei lavori, nei quali dobbiamo avere fiducia, perchè sappiamo come sempre abbiano dato prova di zelo, di diligenza e di correttezza.

A me giunge notizia che nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato qualche cosa si sia fatto per rendere più libera l'azione del direttore dei lavori nei rapporti degli acquisti e delle commissioni e di tutto quanto concerne le commesse, che, fatte in tempo opportuno, e ben disciplinate, rappresentano la eliminazione dei ritardi, di cui tanto giustamente ci preoccupiamo.

Ma, oltre questo, a me pare che, oltre questi provvedimenti immediati che sottopongo allo acume e allo studio autorevole del ministro, avvenga uno, di cui nel passato si ventilò l'idea; quello di giungere alla unificazione delle direzioni degli arsenali, poichè essa arreca il vantaggio di evitare la duplicazione di officine e di magazzini; porta economie di spese generali, e, quello che più monta, unicità di indirizzo, che vuol dire economia di tempo e di spesa. Questa riforma, che ha la sua gravità, incontrerà delle difficoltà; ma io ho fiducia che il ministro, con la sua alta autorità, se crederà questa mia modesta proposta degna di studio, potrà, col suo amore per la marina e con la profonda conoscenza dei servizi a lui affidati, portarla in porto.

Ho finito: solo dirò che, se il provvedere ad organizzazioni di servizi è altissimo dovere, lo è anche maggiormente il pensare a garantire sempre più la stabilità della carriera in relazione al prestigio morale di tutti i corpi della marina, ciascuno nel campo delle sue attribuzioni, e ciò in omaggio al supremo interesse della disciplina.

La carriera militare è apostolato di dovere e di sacrificio sull'altare della patria, ed uomini votati a tali sentimenti debbono bensì dedicare

ogni loro energia allo adempimento del loro dovere, ma hanno il diritto di sentirsi garantiti nelle loro nobili e giuste aspirazioni. E noi, che abbiamo avuto la ventura di assistere, con vera e profonda soddisfazione dell'animo nostro, alla degna e mirabile condotta dell'esercito e della marina per organizzazione, disciplina e valore; dobbiamo provvedere che sia data a tutti la maggiore garanzia nell'avvenire delle varie carriere, quando si è dato alla patria così degna prova, scrivendo una pagina gloriosa nella storia nostra fra l'unanime plauso del Paese. (*Benissimo*).

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Signori senatori. Senza preamboli; la semplice enunciazione del tema che forma argomento del mio discorso, che sarà brevissimo, basterà a far vedere che di preamboli non è qui bisogno.

Io desidererei poter conoscere qualche cosa, dall'onor. ministro della marina, intorno alla parte, non dirò quantitativa, ma piuttosto qualitativa, che la marina assumerebbe in caso di guerra nel grande e grave problema della difesa delle nostre coste.

Diamo come inteso che le squadre non dovranno esse incaricarsi di coprire le nostre città marine, nè di concorrere alla difesa delle piazze forti marittime, nè di impedire piccoli sbarchi o bombardamenti, o altri degli atti offensivi che una flotta nemica potrebbe tentare lungo il litorale. Le nostre squadre dovranno battere il largo mare, alla ricerca di quelle avversarie; esse dovranno mirare possibilmente ed in favorevoli condizioni alla grande battaglia, che con l'annientamento delle forze nemiche ci faccia acquistare il *sea power*, come dicono gli inglesi, il possesso, cioè e la padronanza del mare; ottenuta la quale, saranno anche difese indirettamente e ben protette le coste. Questo è il compito precipuo, essenziale delle nostre squadre, del nostro grande naviglio, che coadiuvato dal medio e anche dal piccolo deve avere il suo vero campo di azione sul largo mare.

Ma, dopo ciò, forse che anche alla difesa delle coste non dovrà in qualche parte ed in qualche modo la marina concorrere? Forse che soltanto le piazzeforti marittime, come ad esempio Spezia, Messina, Taranto e via dicendo,

dovranno provvedere alla tutela del territorio della patria, che dalla via del mare, qualora disgraziatamente il nemico nostro ne avesse esso il libero dominio, meglio ancora che dalle vie di terra potrebbe essere invaso ed offeso? Non di certo le sole piazzeforti, nè le sole truppe che l'esercito può destinare alla cosiddetta vigilanza e protezione costiera, nè quelle che potrebbero essere concentrate presso taluni punti da considerarsi come più probabili obiettivi di un'azione di sbarco nemico, sono gli elementi coi quali alla difesa delle coste si deve provvedere; occorre anche il concorso dell'elemento navale, imperocchè mentre la marina dovrà avere come suo principale scopo l'azione contro il naviglio avversario, non potrà esimersi dal coadiuvare pur essa alla tutela delle coste.

In quale misura? Con quali elementi?

Come vedete, onorevoli colleghi, in queste domande si involge un serio e grave problema, intorno al quale del resto non è neanche convenienza, nè prudenza forse, dire tutto quello che si può sapere, o che qui potrebbe essere desiderabile di dire.

Però, per quel poco che di queste cose potrei conoscere, io non entrerei in particolari. Ma, poichè all'ingrosso tutti sanno che le marine in genere pensano concorrere alle difese costiere mediante le armi subacquee e le così dette siluranti, e cioè torpedini fisse e torpediniere-sottomarini, eccomi precisamente al punto, sul quale desidererei (se l'onor. ministro crederà dirne qualche cosa nella sua saviezza, e salva la sua responsabilità), desidererei, dico, essere confortato dal sapere che largamente sarà provvisto all'impiego di quelle speciali e certo terribili siluranti, che sono appunto i sottomarini.

Questo genere di costruzioni, alle quali io ritengo sia riservato un grande avvenire, non è forse stato fino adesso da noi abbastanza curato e sviluppato, mentre assiduamente studiano il problema dei sottomarini e il loro impiego tutte le grandi marine, e soprattutto lo si studia in Inghilterra ed in Francia. Anzi in Francia vi fu un breve periodo, alcuni anni indietro, in cui sotto l'amministrazione dell'ammiraglio Aube la marina francese rischiava di impegnare tutti gli ingenti mezzi di cui disponeva nella creazione di un numeroso naviglio leggero, con gran copia di sottomarini, trascurando le grandi

navi, che ora invece, convertitesi sotto il nome di *dreadnoughts* in costruzioni sempre più colossali e poderose, costituiscono la forza principale, la parte veramente sostanziale di tutte le marine da guerra.

Ma, tornando a noi, e senza cadere in qualsiasi esagerazione, io penso appunto che nella creazione e costituzione delle nostre forze navali potrebbe essere molto conveniente dare largo sviluppo alla costruzione dei sottomarini, come quelli che, oltre al resto, troverebbero efficacissimo impiego nella difesa delle nostre città marittime.

Queste città, che si adagiano numerose sul mare, e molte veramente cospicue per quantità di popolazione e per ricchezze e grandi interessi che vi si accumulano, sono purtroppo esposte ad essere bombardate dalle flotte nemiche; nè forse soltanto quelle che sono munite di fortificazioni, ma quelle fors'anche che difese non sono, giacchè intorno a tale questione non si può affermare che il diritto internazionale abbia detta la sua ultima parola fissando norme precise da tutte le Potenze riconosciute.

Diritto supremo dei belligeranti è pur sempre quello di raggiungere al più presto, e pur ricorrendo agli atti più gravi ed anche crudeli, l'obiettivo della guerra, che è quello di fiaccare la potenza dell'avversario. E però noi possiamo aspettarci di veder adoperato il bombardamento anche contro città del tutto inermi, non fosse che per danneggiarle nelle loro attività commerciali.

Ma pur prescindendo da queste, che il nemico potrebbe anche risparmiare, non è da credere che dai bombardamenti saranno risparmiate quelle invece che sono munite di fortificazioni, soprattutto quando per condizioni locali le fortificazioni stesse non possano da sole contrastarli. Or qui sorge un gravissimo problema: una città che si trovi in consimili condizioni dovrebbe essa, soltanto per essere sottratta al pericolo d'un bombardamento, venire smantellata? E ciò, pur quando la esistenza delle sue difese corrisponda ad altri importanti scopi?

Consentitemi di esaminare un caso concreto, tanto più che qui non vi è nulla di riservato trattandosi di cose che chiunque possa averci interesse vede e conosce e studia quanto lo possiamo far noi e forse anche meglio di noi.

Prendiamo come caso concreto la città di Genova. Tutti sanno che Genova è ab antico, e conviene lo sia, piazza forte terrestre e marittima; e quanti arrivano a Genova dal mare osservano, pur nelle vicinanze del porto, alcune batterie i cui cannoni sono al mare rivolti. Orbene l'esistenza di queste batterie sarebbe dunque naturalmente sufficiente a giustificare da parte del nemico qualsiasi azione ostile, il bombardamento compreso.

Ma quelle batterie non sporgono affatto all'innanzi sul mare per essere efficaci a tenere lontane le navi nemiche, le quali con le loro potentissime artiglierie moderne, anche dalla distanza di 16 e più chilometri, possono sicuramente ed indisturbate far piovere i loro proiettili sopra l'ampio bersaglio che la città presenta.

Considerando un simile stato di cose, viene naturale e doverosa la domanda: e come si provvede?

Forse altri si affretterà a rispondere: distruggete anche quelle inefficaci batterie, e così potrete sperare che il nemico avrà qualche riguardo, come forse lo avrà (se lo avrà) nel non bombardare Napoli, Palermo, Bari, Livorno, e tante altre nostre città che giacciono del tutto inermi sul mare.

Ma, rispondo io, converrebbe? Io credo di no. E allora? Dato che le condizioni topografiche non si cambiano, e poichè il litorale genovese si stende come in linea retta ad oriente e ad occidente della città senza sporgenze sulle quali possano stabilirsi batterie che contrastino alle navi nemiche, come si provvede?

È qui, a mio giudizio, uno dei casi nei quali la difesa d'una città marittima affidata alle truppe dell'esercito e ai suoi artiglieri, più che mai può sentire il bisogno di un concorso di elementi marittimi; qui dove esercito e marina debbono prestarsi ogni più valido appoggio; e considero che qui vi sia non soltanto la possibilità ma ogni convenienza di un larghissimo impiego di siluranti e specialmente di sottomarini. Quando dal porto di Genova o da altri prossimi punti del litorale numerosi e potenti sottomarini siano sempre pronti a lanciarsi improvvisi e non visti contro le bombardanti navi nemiche, e con essi squadriglie di rapidissime torpediniere concorrano a minacciarle pur coi loro siluri, pare lecito sperare

che nei comandanti di quelle navi subentrerebbe un ben naturale e legittimo timore dei danni e pericoli gravissimi cui si sentirebbero esposti, e che quindi al bombardamento rinunzierebbero:

Signori, può darsi che io mi trovi nell'errore, ma abbiamo qui tanti colleghi competentissimi in cose di marina, e fra di essi lo stesso onor. ministro, che potranno esprimere diversa opinione. Io ho voluto francamente esporvi il mio modo di vedere, ed in base a questo che è mio profondo convincimento, mi permetto pregare l'on. ministro della marina di volermi dire (sempre che creda di poterlo fare), se nelle nuove costruzioni darà sufficiente sviluppo alla creazione del naviglio silurante, e soprattutto dei sottomarini, da poterne fare, occorrendo, il più largo impiego anche nella difesa costiera.

Non ho altro da aggiungere.

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. L'amico e collega Pedotti ha sollevato oggi una questione gravissima, quella della difesa costiera. Anche io vi ho pensato più volte, ma sempre ho creduto di astenermi dal parlarne, perchè essa involge argomenti molto delicati, come, per esempio, quello che ha citato l'on. Pedotti, cioè se le città marittime, non fortificate, possano o no esser soggette al bombardamento.

PEDOTTI. Chi lo sa?

BAVA BECCARIS. Taluni affermano che, secondo la convenzione dell'Aja, le città marittime non fortificate non possono essere soggette a bombardamento; ma io ho letto però libri ed articoli di giornali francesi che dicono il contrario; per esempio, l'ammiraglio Aube scrive che una flotta deve fare il maggior male, danneggiare il più possibile le coste della terra nemica, senza nessun riguardo. Egli proponeva di imbarcare cannoni di lunga portata su navi leggere, per poter bombardare le grandi città a grandissima distanza, malgrado non fossero fortificate, onde recare il maggior danno possibile ai porti commerciali del nemico.

Se questa teoria dovesse prevalere, io credo che l'Italia sia in dovere di fortificare convenientemente e bene i suoi porti marittimi principali.

Il generale Pedotti ha citato il porto di Ge-

nova. È un fatto che nello stato in cui è attualmente la difesa di Genova (io non credo di dire cosa che sia un segreto) il suo armamento non corrisponde ai progressi fatti dalle artiglierie navali. Per conseguenza il porto di Genova, lasciato nello stato in cui si trova, può essere soggetto al bombardamento, senza che la difesa possa convenientemente rispondere.

Quindi una delle due: se le città non fortificate non sono soggette al bombardamento, allora converrebbe spogliare Genova delle sue fortificazioni; se sono soggette al bombardamento, bisogna metter Genova in condizioni da poter resistere alle offese nemiche. Questo è un problema gravissimo, su cui desidererei sentire l'opinione, non solo del ministro della marina, ma anche quella del ministro della guerra.

Napoli non si presta molto all'erezione di fortificazioni campali per ragioni tecniche ed anche finanziarie, perchè la spesa sarebbe fortissima e non si raggiungerebbe lo scopo, secondo taluni; non tutti i tecnici però sono di questo avviso; come correttivo, anche la Commissione di difesa dello Stato ha proposto che si formasse una grande piazza fortificata a Capua, onde impedire che se, per disavventura, un grosso esercito avesse da sbarcare nelle acque di Napoli, questo esercito avesse la sua strada tagliata, onde non potesse continuare il cammino sulla capitale.

Questo non ha niente da fare con la difesa delle coste, ma indirettamente si può trattare, perchè Roma è molto vicina al mare, e quando si facesse un grande campo, una grande piazza fortificata a Capua, come proponeva la Commissione di difesa dello Stato, certo indirettamente, anche la sicurezza della capitale sarebbe aumentata.

Riguardo a Roma, i senatori ricordano come il generale Mezza-capo Luigi, venuto al Ministero, avesse fin da allora fatto eseguire quei forti staccati che sono attorno alla città. Or su questo punto io credo che vi sia molto da fare per rendere la capitale più sicura.

È una questione questa, e mi rincresce che non sia presente il ministro della guerra, che dovrebbe esser trattata più ampiamente.

Mi sono permesso di fare queste poche osservazioni, perchè ritengo che la questione sollevata dal senatore Pedotti sia di una gra-

vità eccezionale, e che meriti le più serie considerazioni da parte del Governo, perchè interessa la sicurezza dello Stato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Reynaudi e da altri senatori:

« Il sensibile aumento nei capitani di fregata o di corvetta che si propone con la legge " Riordinamento dei Corpi militari della Regia marina " reso necessario dai cresciuti bisogni di nuovi servizi, se risolve in parte la crisi di carriera dei tenenti di vascello, non provvede alla deficienza di ufficiali. Si invita pertanto il ministro a voler modificare la legge n. 539-A " Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello " nel senso che l'esclusione dai quadri di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai corsi in detta legge indicati, sia limitata unicamente ai non idonei e non sia applicata come avviene attualmente al 30 per cento ».

Firmati: Reynaudi - Gualterio - Santini - Ulderico Levi - Bonasi - Goyran - Bettoni - Pedotti - Cesare Ponza di San Martino - Bava Beccaris - Morra di Lavriano - Ponzio Vaglia - Barzellotti - Martinez - Mazza - Del Carretto.

GUALTERIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, relatore. Per quanto io abbia sottoscritto quell'ordine del giorno, sarei anche più radicale della proposta fatta, essendo di avviso, non di abrogare una parte di quella legge soltanto, ma di abrogarla interamente, perchè adesso che mancano 150 ufficiali in un corpo di 1000 ufficiali, evidentemente non vi può essere più bisogno di una legge, la quale provveda ad eliminare lo stagnamento dell'avanzamento.

Questa legge poteva essere spiegabile quando, dopo un lungo periodo di 40 anni di pace, l'avanzamento si presentava poco rapido, anzi addirittura stagnante, ed in quell'epoca io, per quanto potessi spiegare il movente del ministro, non approvavo la legge, e non l'approvavo perchè appunto anche allora era possibile di provvedere mediante l'aumento dei gradi superiori.

Visto che le nuove navi erano già in cantiere, si doveva anche allora prevedere che un aumento dei gradi superiori dovesse esservi; ed ora a maggior ragione la legge non avrebbe, secondo il mio modo di vedere, nessun motivo di essere applicata.

L'unica ragione, che si può invocare e che forse verrà addotta dall'on. ministro, è quella che è già stata applicata per qualche corso, e che quindi per giustizia distributiva dovrebbe essere applicata anche ai rimanenti preveduti dalla legge. Ma mi pare che questa non sia una ragione molto essenziale, perchè, se la legge esistente ha danneggiato un certo numero di tenenti di vascello, e se si sono per tali eliminazioni sottratti dai quadri della marina molti buoni ufficiali, non è una ragione questa di dovere insistere a continuare in questo sistema.

Capisco la riluttanza dell'on. ministro a prendere l'iniziativa di proporre l'abrogazione di questa legge, soprattutto anche perchè nell'ambiente in cui vive l'on. ministro si sentono le voci degli interessati, i quali, coll'abrogazione di essa, verrebbero ad essere danneggiati; danneggiati però nelle loro aspirazioni, non danneggiati materialmente.

E poi la legge in sé, se ben si considera, non è una legge che provvede all'avanzamento più rapido dei più meritevoli, è anzi una legge che paralizza l'avanzamento a scelta, perchè in questo modo si fa la scelta tra quelli dello stesso corso; quindi ogni corso nelle promozioni deve precedere quello che viene dopo di lui. Nella scelta vera non si deve guardare il corso, al quale gli ufficiali appartengono, ma prendere il buono dove si trova, mentre questa legge preclude il rapido avanzamento ai migliori, perchè i migliori della testa di un corso, che sono certo migliori di quelli della coda del precedente, non possono sorpassarli.

Per queste poche ragioni che ho voluto aggiungere a quelle dette dall'on. Reynaudi, io proporrei all'on. ministro addirittura l'abrogazione della legge.

Tutti i discorsi che sono stati fatti sono stati diretti specialmente all'on. ministro, e quasi tutte le domande che sono state fatte, sono state rivolte a lui; io quindi ritengo che a queste domande dovrebbe rispondere l'on. ministro.

Come relatore, se l'on. ministro ha da rispondere a quello che io ho scritto nella mia

relazione, sono pronto a sentirlo, ma alle domande rivolte dai vari oratori, rivolte specialmente al ministro, io non posso rispondere perchè non potrei esprimere che idee mie personali.

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la parola all'on. ministro nella prossima seduta; che, se non vi sono opposizioni, si terrà lunedì, perchè è necessario che il Senato si aduni domani alle ore 15 negli Uffici, per esaminare parecchi disegni di legge di somma urgenza.

Così rimane stabilito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arcoleo, Arnaboldi.

Badini-Confalonieri, Balestra, Barzellotti, Bava Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bòdio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Camerano, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cefalo, Cencelli, Chironi, Ciamician, Colonna, Fabrizio, Cruciani-Ali-brandi.

Dalla Vedova, D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, Di Brazza, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Frasso, Di Prampero, Di San Giuliano.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Finali, Foà, Frola.

Garofalo, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luccà, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Marinuzzi, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra.

Pagano, Parpaglia, Passerini, Pedotti, Petrella, Pigorini, Polacco, Ponza Cesare, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo.

Sacchetti, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tajani, Tamassia, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Viganò, Volterra.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto fin d'ora il Senato che in seguito a quanto fu deciso nella seduta del 30 aprile passato circa la discussione della relazione della Commissione d'inchiesta riguardante la spesa del Palazzo di Giustizia, ho stabilito per questa discussione la seduta di martedì prossimo.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza:

Senatori votanti	108
Favorevoli	91
Contrari	17

Il Senato approva.

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi:

Senatori votanti	103
Favorevoli	98
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912:

Senatori votanti	108
Favorevoli	99
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per sistemazione dei fabbricati militari:

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti:

Senatori votanti	108
Favorevoli	98
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno della seduta pubblica di lunedì 12 maggio 1913 alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo numero 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa obbligatoria (N. 982);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 10,138.43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative (N. 983);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 985);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (Numero 986);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1911, n. 1159 concernenti autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo (N. 995);

Risanamento della città di Catania (Numero 992).

II. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma (N. 1003);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani (N. 606).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 14 maggio 1913 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti della sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

Sul conferimento della libera docenza

Art. 1.

L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata materia a chi possieda una laurea e dia prova di attitudine scientifica e di profonda cultura nella materia che si propone di insegnare, con titoli integrati da una conferenza intorno ai titoli stessi ed alla materia, nonché da prove didattiche alle quali saranno aggiunti esercizi sperimentali quando l'indole della materia lo richiegga.

In casi particolari, dei quali sarà giudice il Consiglio superiore, potrà essere ammesso al giudizio di libera docenza anche chi non abbia laurea.

La Commissione, in via di eccezione, potrà dispensare dalle prove sperimentali gli aspiranti, le cui attitudini di sperimentatori ritenesse accertate.

Colui che riesce classificato nella terna di un concorso per ordinario o straordinario ha diritto al titolo di libero docente per la materia messa a concorso.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice è nominata con le stesse norme seguite nei concorsi per professori straordinari od ordinari: quattro dei commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale, possibilmente della materia per la quale è chiesta la libera docenza; il quinto sarà un libero docente effettivamente insegnante e possibilmente della materia, designato dai liberi docenti delle Facoltà o Scuole a cui l'insegnamento si riferisce, secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Nella Commissione non vi potrà essere più di un membro della stessa Università.

La Commissione conserva l'ufficio per due anni.

Gli atti della Commissione sono sottoposti al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione come per i concorsi universitari. La relazione della Commissione sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

Art. 3.

La libera docenza può essere conferita senza il giudizio della Commissione di cui all'art. 2, ma col parere favorevole del Consiglio superiore, alle persone alle quali sia applicabile la disposizione dell'art. 24 del testo unico della legge sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795.

Art. 4.

La libera docenza è conferita per decreto Reale e può essere esercitata in qualsiasi Università o Istituto superiore ove esista la Facoltà a cui appartiene la materia richiesta.

Il libero docente per esercitare il suo ufficio dovrà chiedere di essere ammesso ad una determinata Università o Istituto di istruzione superiore; a tale scopo dovrà ottenere l'assenso del Consiglio dei professori della Facoltà o Scuola cui appartiene la materia da lui professata: in caso di ripulsa, che dovrà essere motivata, potrà ricorrere al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il libero docente potrà esercitare il suo ufficio soltanto in una determinata Università o

Istituto ed ogni trasferimento da lui richiesto non potrà effettuarsi senza il consenso del Consiglio della Facoltà o Scuola alla quale egli aspira di essere trasferito, salvo anche in questo caso il diritto di ricorso al Consiglio superiore.

L'autorizzazione ad insegnare a titolo privato potrà essere concessa anche per corsi non professati a titolo pubblico o per aggruppamenti di materie affini: ma in tali casi occorre il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il corso del libero docente, quando sia pareggiato, ha lo stesso valore legale del corso corrispondente dato a titolo pubblico, ma il carattere di pareggiato ed il programma del corso devono essere approvati anno per anno dalla Facoltà o Scuola, cui appartiene il libero docente, e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Perchè un corso pareggiato sia valido e dia diritto a compenso le lezioni impartite non potranno essere meno di cinquanta, attestate secondo le norme usate per i corsi ufficiali.

Il libero docente riceverà da ciascuno studente o uditore iscritto al suo corso, per ogni ora settimanale di lezione, una quota annua che non potrà essere minore di lire quattro. Quando si tratti di corsi parziali o complementari ed il corso risulti di meno di cinquanta lezioni, il compenso potrà subire una riduzione proporzionale.

Art. 6.

Lo studente è libero di iscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà o Scuola che vuol seguire, entro i limiti segnati dai regolamenti universitari circa l'ordine di precedenza nelle iscrizioni ai corsi.

Art. 7.

Il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non abbia tenuto un corso regolare, salvo legittimo impedimento da giudicarsi dal Consiglio superiore, udito il parere della Facoltà o Scuola cui il libero docente appartiene.

Art. 8.

Per ottenere il decreto di abilitazione è obbligatorio il pagamento di una tassa di lire duecentocinquanta; per l'ammissione ad una Università od Istituto superiore, a norma dell'art. 4 della presente legge, la tassa è di lire cento. Per compensare le spese occorrenti ad indennizzare i commissari giudicanti, ogni candidato dovrà pagare anticipatamente la somma di lire duecentocinquanta.

Art. 9.

La somma economizzata per effetto della presente legge, calcolata sulla media che negli ultimi tre anni lo Stato pagò ai liberi docenti, è destinata al miglioramento delle condizioni economiche e alla revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno, di cui nella legge 19 luglio 1909, n. 496, e in aggiunta alla spesa attuale.

Art. 10.

Sono abrogati:

- a) le disposizioni del quarto comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1862, n. 719;
- b) l'ultimo comma della tabella A) annessa alla legge 28 maggio 1903, n. 224;
- c) l'art. 68 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795;
- d) ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza, nei quali sia stata convocata la Commissione esaminatrice prima dell'8 maggio 1913.

I liberi docenti nominati secondo le leggi anteriori non hanno diritto di essere trasferiti con le norme dell'art. 4 della presente legge.